

TRIBUNALE PENALE E CIVILE DI PALERMO
V SEZIONE PENALE
VERBALE DI TRASCRIZIONE UDIENZA

Proc. Pen. n.

Ud. del 15.05.1996

A CARICO DI ANDREOTTI GIULIO

PRESIDENTE:

L'udienza è aperta. E allora poiché gli atti da verbalizzare hanno contenuto complesso dispone il Tribunale che si proceda alla riproduzione fonografica dell'udienza e dispone inoltre che si proceda anche alla trascrizione dei nastri registrati. Il Presidente dispone che il verbale sia redatto in forma riassuntiva. Procediamo alla costituzione delle parti. E allora avvocato Ascari.

AVV. ASCARI

Il Senatore Giulio Andreotti è indisposto e avrebbe voluto partecipare a questa udienza. Non può, tuttavia egli consente che si proceda in sua assenza.

PRESIDENTE:

E allora l'imputato Andreotti è assente e ai sensi dell'articolo 488 è rappresentato dai suoi difensori. Allora avvocato Ascari e avvocato Coppi, è vero? Avvocato Ascari e Coppi difensori, sostituiti processuali l'avvocato Sbacchi e l'avvocato Bongiorno. Andiamo alla parte civile.

PARTE CIVILE:

La parte civile riconferma la costituzione di parte civile per iscritto.

PRESIDENTE:

Va bene. Per quanto riguarda le televisioni il Tribunale sull'accordo delle parti...

DIFESA

:No, Presidente, la difesa ribadisce la posizione assunta a proposito...

PRESIDENTE

:No, era sulla conferma dell'ordinanza, se avete nulla da osservare sulla ordinanza emessa.

DIFESA:

Presidente, noi avevamo una posizione, e in coerenza con la posizione assunta precedentemente chiediamo che abbia luogo e sia autorizzata sia la trascrizione radiofonica integrale in diretta che le riprese televisive in diretta.

PRESIDENTE:

Va bene, cioè la stessa posizione dell'altra volta.

DIFESA

La stessa posizione.

PRESIDENTE:

Va bene. La parte civile?

PARTE CIVILE

Nulla di...

PRESIDENTE

I Pubblici Ministeri?

P.M.

Per quanto riguarda questo tema noi ci richiamiamo integralmente alle osservazioni già formulate nella precedente fase del dibattimento, quindi sinteticamente parere contrario alle condizioni già prospettate.

PRESIDENTE

Va bene e allora il Tribunale conferma l'ordinanza già emessa in data 26 settembre 1995 con la quale autorizzava la trasmissione radiofonica anche integrale e diretta dell'udienza da parte delle emittenti richiedenti nonché la ripresa televisiva del dibattimento da parte della Rai con le modalità e gli obblighi già specificati, esclusa la trasmissione in diretta e autorizza la presenza dei fotoreporter nella parte a sinistra... i fotoreporter... non voglio vedere televisioni mobili. Le televisioni mobili vanno fuori. I carabinieri devono invitare le televisioni mobili ad andare fuori. Soltanto le due postazioni fisse della Rai. I fotooperatori si mettano tutti da questo lato. E allora procediamo per le questioni preliminari.

DIFESA

All'udienza del 26 settembre 1995 questa difesa propose tre questioni preliminari. La prima relativa alla competenza per territorio ai sensi degli articoli 8 e 9 del C.P.P. Ebbene la difesa ripropone la stessa eccezione di incompetenza con riferimento a quelle norme e si rimette integralmente all'intervento che è ormai agli atti da pagina 38 in poi del verbale di quella udienza. E questa è la prima eccezione che formalmente questa difesa propone. La seconda questione che allora fu proposta riguarda la natura ministeriale del reato ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio '89 numero 1, come si legge a pagina 86 e seguenti del verbale di trascrizione dell'udienza del 26 settembre. La difesa ripropone formalmente la stessa eccezione di incompetenza per materia, sostanzialmente, oltre a quella per territorio. Un terzo problema, anzi una terza eccezione che fu riproposta allora riguardava la competenza per connessione, ai sensi del primo comma dell'articolo 23 del C.P.P. E come si legge a pagina 116 e seguenti sempre del verbale di trascrizione dell'udienza del giorno 26 settembre. La difesa ripropone puntualmente anche questa eccezione. Faccio presente che in seguito a queste eccezioni il Tribunale emise due ordinanze, l'una all'udienza del 26 settembre con la quale chiese che fosse acquisita agli atti la, diciamo così, la richiesta di rinvio a giudizio presentata a Perugia, come si leggeva nell'ordinanza stessa, limitatamente all'elenco degli imputati ed alla redazione cioè, al testo esatto della imputazione. Però mi sembra di avere letto nell'ordinanza che il Tribunale avesse allora ordinato al cancelliere di trascrivere questi atti. Poi restituì il fascicolo di modo che agli atti esiste questo documento in base al quale il Tribunale decise dicendo nell'ordinanza che si trattava di un documento necessario al fine di adottare quella decisione. Con un'altra ordinanza emessa il giorno 6, prima di ritirarsi in camera di consiglio, il Tribunale ammise l'acquisizione che la difesa aveva anche offerto della domanda di autorizzazione a procedere presentata per la vicenda Pecorelli a Roma. Noi la diamo qui ma se il Tribunale... Noi la mettiamo a disposizione del Tribunale nel frapporre la eccezione. Se il Tribunale ce l'ha già, bene, ma vogliamo in sostanza che sia riprodotto tutto ex novo e sulla base degli stessi documenti. Io l'ho a disposizione del Tribunale. Se il Tribunale non so se lo vuole.

PRESIDENTE

E allora i Pubblici Ministeri.

P.M.

Per quanto riguarda la questione...

PRESIDENTE

Più vicino al microfono Pubblico Ministero.

P.M.

Per quanto riguarda la questione di competenza prospettata dalla difesa noi...

DIFESA

Non è per interrompere. Presidente le chiedo scusa, volevo segnalare alle tre eccezioni di nullità anche la dichiarazione di nullità del decreto che introduce il giudizio sempre in funzione delle dedotte questioni di incompetenza. Era un completamento del quadro.

PRESIDENTE

Prego Pubblico Ministero.

P.M.

Per quanto riguarda tali questioni noi rinnoviamo qui le considerazioni già svolte nella precedente fase del dibattimento e in particolare ci richiamiamo ad una prima memoria depositata dal Pubblico Ministero in data 26 settembre, all'udienza del 26 settembre 1995 in cui venivano prese in considerazione tutte le questioni di competenza, e ci richiamiamo altresì alla trascrizione delle argomentazioni ulteriori che erano state poi per iscritto riassunte in una memoria aggiuntiva che era stata depositata all'udienza del 6 dicembre 1995... no, 6 ottobre 1995 e che poi per questioni procedurali era stata espunta dagli atti. Però ci richiamiamo alle osservazioni giuridiche essenzialmente riferibili a taluni principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che pure sono stati comunque esposti in quell'udienza. Poiché i motivi procedurali allora esistenti, si trattava di una memoria depositata in cancelleria, adesso ritengo non sussistano più, non vi sia più alcun ostacolo al deposito di questa memoria, che peraltro è già conosciuta dalla controparte perché fu scambiata con la difesa all'udienza del 6 ottobre '95, io chiederei di depositare questa.

DIFESA

Se mi dà la parola sull'argomento, Presidente.

PRESIDENTE

Prego

.

DIFESA

C'è ancora una volta opposizione della difesa perché la questione è stata già trattata nei termini che il Pubblico Ministero ci ha esposto, richiamando le osservazioni svolte nei verbali cui ci siamo riferiti, a far data dal 26 settembre 1995 e quindi la memoria illustrativa sarebbe sostanzialmente né più né meno di una replica non consentita. Quindi si oppone.

PRESIDENTE

Va bene.

P.M.

Unicamente per non ostacolare le esigenze che stanno a cuore all'ufficio, di celerità del dibattimento, trattandosi di argomentazioni esclusivamente giuridiche rinunzio al deposito della memoria pur non condividendo le argomentazioni dell'opposizione.

PRESIDENTE

La parte civile?

PARTE CIVILE

Chiede il rigetto delle eccezioni per gli stessi motivi che hanno formato già oggetto delle ordinanze del Tribunale.

PRESIDENTE

E allora disponiamo l'acquisizione di quei documenti ai limitati fini della decisione sulle eccezioni di incompetenza.

DIFESA

Scusi Presidente, questi?

PRESIDENTE

No, elenco imputati, imputazioni...

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE

Va bene.

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE

E domanda di autorizzazione a procedere. Va bene.

S O S P E N S I O N E

PRESIDENTE

Allora il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza: decidendo sulle questioni preliminari di competenza, sollevate dalla difesa dell'imputato all'udienza odierna, sentito il Pubblico Ministero e il difensore di parte civile osserva: le questioni preliminari sottoposte a collegio ai sensi dell'articolo 491 C.P.P., subito dopo compiuto l'accertamento relativo alla costituzione delle parti tutte attinenti alla competenza del Tribunale adito, sono le stesse che la difesa aveva già proposto all'udienza del 26 settembre 1995. Non risultando dedotti all'udienza odierna nuovi profili rispetto a quelli già esposti in quella sede e valutati dal collegio, ritiene questo Tribunale di dovere confermare l'ordinanza già emessa all'udienza del 6 ottobre '95, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

P.Q.M.

visti gli articoli 8, 12, 15, 16, 21, 23, 187, 491, 111 disposizioni di attuazione al C.P.P., 6 e seguenti legge costituzionale 16 gennaio '89 numero 1 e seguenti. Legge 15 giugno '89 numero 219, rigetta le eccezioni di incompetenza per territorio, per materia funzionale e dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza derivante da connessione, dispone la restituzione alle parti degli atti acquisiti in data odierna ai limitati fini della decisione sulle eccezioni dedotte per l'inserimento nel fascicolo del Pubblico Ministero. Ora passiamo alle questioni attinenti alla formazione del fascicolo. Ci sono questioni nuove oppure no? Desidero sapere questo. Cominciamo dal Pubblico Ministero. Sulle questioni, possibilmente la formazione del fascicolo.

P.M.

Sì, per quanto riguarda il contenuto del fascicolo del dibattimento, noi ci richiamiamo integralmente alle richieste... sia alle richieste di introduzione positiva di atti, sia alle richieste di esclusione di determinati atti ed anche alle osservazioni formulate in relazione alle deduzioni della difesa, già prospettate nella precedente fase del dibattimento. Per quanto riguarda in particolare questa fase che è stata introdotta dalla rinnovazione della citazione a giudizio e che registra un mutamento della composizione del collegio, il Pubblico Ministero chiede che ai sensi dell'articolo 511 C.P.P. il Tribunale voglia disporre la lettura integrale di tutti gli atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento, compresi in particolare i verbali di dichiarazioni già rese da testimoni ed a imputati...

PRESIDENTE

Non è attinente per ora alla formazione del fascicolo questo problema Pubblico Ministero. E' solo formazione del fascicolo, 431.

P.M.

Siccome per brevità.

PRESIDENTE

Era per vedere se c'erano nuove questioni rispetto alla... Questo era in problema, quella è una fase successiva.

P.M.

E allora rinvio queste osservazioni ad una fase successiva.

PRESIDENTE

Quindi sulla formazione del fascicolo non avete nulla da chiedere dico, se non quello che già...

P.M.

Ci richiamiamo integralmente alle osservazioni già svolte nella precedente fase.

PRESIDENTE

La difesa.

AVV. SBACCHI

Avvocato Sbacchi. Signor Presidente, per quanto riguarda le questioni del fascicolo del dibattimento, la formazione del fascicolo del dibattimento, la difesa aveva svolto osservazione all'udienza del 9 e del 17 ottobre del 1995 cui fece seguito un'ordinanza del Tribunale in data 17 e un'ordinanza successiva che correggeva taluni errori che erano intervenuti a proposito...

PRESIDENTE

17 e 18, esatto.

AVV. SBACCHI

Sì, a proposito di intercettazioni telefoniche e rese conto della seduta del Senato del 13 maggio 1990. A questo proposito la difesa diciamo che insiste sulle questioni già formulate in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento nonchè, diciamo sempre per quanto riguarda il fascicolo del dibattimento sulle osservazioni formulate all'udienza del 17 ottobre 1995 che la difesa ebbe a svolgere in esito alla richiesta del Pubblico Ministero di integrare il fascicolo del dibattimento stesso. Quindi si riporta alle osservazioni del 9 e del 17 ottobre del 1995 comprese quelle riguardanti le richieste del Pubblico Ministero di integrare il fascicolo.

PRESIDENTE

Va bene, e allora sull'accordo delle parti il Tribunale dispone l'acquisizione della trascrizione delle registrazioni delle udienze del 26/9/95, del 6/10/95, del 9/10/95, del 17/10/95 e del 18/10/95 in cui sono comprese e conferma le ordinanze del 17 e del 18 ottobre '95 sulla formazione del fascicolo del dibattimento. A questo punto il Tribunale dichiara aperto il dibattimento. Si dà per letta la lettura del capo di imputazione e dà la parola al Pubblico Ministero per la relazione introduttiva.

P.M.

Anche per quanto riguarda l'esposizione introduttiva il Pubblico Ministero si richiama integralmente alla esposizione già formulata nella precedente fase del dibattimento.

PARTE CIVILE

Si associa al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE

La difesa?

DIFESA

Anche la difesa sul punto si rimette integralmente alla relazione introduttiva allora espletata quale risulta nel verbale di dibattimento, mi pare del 31 ottobre.

PRESIDENTE

E allora sull'accordo della parti il Tribunale dispone l'acquisizione della trascrizione delle registrazioni delle udienze del 24/10/95 e dei relativi verbali di udienza del 24/10/95 edel 31/10/95. E allora ora passiamo alla ulteriore fase della richiesta di ammissione delle prove. Questa è una parte che comporta dei fatti nuovi e quindi... Prego avvocato Sbacchi.

AVV. SBACCHI

Presidente, io volevo sapere se le osservazioni della difesa che riguardano il deposito delle liste nuove devono essere formulate prima che il Pubblico Ministero illustri la formazione delle liste o successivamente.

PRESIDENTE

No, dopo, quando lei poi...

AVV. SBACCHI

Va bene?

PRESIDENTE

Sì.

AVV. SBACCHI

D'accordo.

PRESIDENTE

Prego.

P.M.

E allora per quanto riguarda l'ammissione dei mezzi di prova il Pubblico Ministero chiede l'ammissione di tutti i mezzi di prova ripartiti nelle varie categorie giuridiche del caso già indicati specificamente nella lista depositata da ultimo a seguito della rinnovazione della citazione. In questa lista sono indicati molteplici mezzi di prova appartenenti a tutte le categorie enunciate in relazione alle quali il Pubblico Ministero nella precedente fase del dibattimento ha già esposto le ragioni di ammissibilità e di pertinenza al tema decidendum, per cui ne chiedeva l'ammissione. Per quanto riguarda quindi i mezzi di prova che già erano indicati nella lista originariamente depositata, il Pubblico Ministero si limita a richiamare integralmente le considerazioni già svolte sulla ammissibilità e sulla pertinenza dei mezzi di prova e insiste perchè vengano ammessi. Per quanto riguarda invece i mezzi di prova indicati ex novo perchè frutto di una attività integrativa di indagine frattanto svolta dall'ufficio per alcuni la pertinenza al tema decidendum, il Pubblico Ministero ritiene che sia resa palese ed evidente dalla stessa indicazione delle circostanze in relazione alle quali il mezzo di prova viene chiesto. Per taluni invece procederà adesso ad una, sia pur sintetica illustrazione dei motivi di pertinenza e di ammissibilità e basando... e riferendo, ripeto, esclusivamente le proprie osservazioni ai mezzi di prova nuovi.

VOCE FUORI MICROFONO

P.M.

Allora il Pubblico Ministero chiede che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile.

PRESIDENTE

Non sentiamo.

DIFESA

Non si sente assolutamente niente.

PRESIDENTE

Non si sente, non capisco. Forse alzare il microfono. Se forse si mette un pò più lontano e non troppo vicino.

P.M.

Si sente?

PRESIDENTE

Prego Pubblico Ministero.

P.M.

Allora il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE

Forse è il tono più alto di voce, forse.

P.M.

Va bene. Il Pubblico Ministero chiede che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Gaetano Nobile. Gaetano Nobile è chiamato a riferire in dibattimento le seguenti circostanze: che egli si iscrisse alla massoneria verso la fine degli anno '80 e che apprese da un esponente di vertice della massoneria, Salvatore Spinello, che aveva il rango di gran maestro, che occorreva recuperare alla massoneria ufficiale Licio Gelli, perchè Licio Gelli manteneva a quella data 1990-1991 collegamenti e rapporti con Giulio Andreotti, perchè è rilevante questa circostanza.

PRESIDENTE

Lì dietro non sentono niente.

P.M.

Ma può darsi che sia il microfono.

DIFESA

No, non si sente neanche davanti.

P.M.

Se l'assistente può aggiustare il microfono. Vediamo se l'altro va meglio.

PRESIDENTE

Lo alzi un poco Pubblico Ministero.

P.M.

Allora, quanto ho detto sin d'ora si è sentito?

PRESIDENTE

E' il tono troppo basso che lei usa Pubblico Ministero. Dovrebbe alzare il tono, ecco, è un problema di tono.

P.M.

Credo che se il sussidio tecnico fosse più adeguato non ci sarebbe bisogno di gridare in udienza Presidente, comunque alzerò ancora il tono della voce. E allora ripeto: Gaetano Nobile è un collaboratore di giustizia di cui chiediamo l'esame. Gaetano Nobile riferirà... sarà chiamato a riferire che si iscrisse alla massoneria alla fine degli anni '80 e che apprese da Salvatore Spinello, esponente di vertice della massoneria che occorreva recuperare alla massoneria ufficiale Licio Gelli, perchè a quella data 1990-'91 continuava a mantenere rapporti con Giulio Andreotti. Questa circostanza è rilevante perchè, perchè un altro tema di prova è quello introdotto dalle dichiarazioni che saranno rese da Marino Pulito, il collaboratore di giustizia Marino Pulito riferirà che proprio in quel periodo nel 1991 ebbe ripetuti incontri con Licio Gelli per l'aggiustamento di un processo che riguardava i suoi capi, i fratelli Riccardo e Gianfranco Amodeo e che in quella occasione Licio Gelli telefonò ad Andreotti ricevendo assicurazione che l'aggiustamento del processo era possibile, quindi le dichiarazioni che saranno rese da Nobili valgono a dimostrare l'attualità del rapporto, del collegamento fra Licio Gelli e Andreotti sino alla data del 1990-91. Poi chiediamo che venga ammesso l'esame del collaboratore di giustizia Tullio Cannella. Tullio Cannella il quale ebbe un rapporto di frequentazione diretto con Leoluca Bagarella nel 1993, tuttavia fin dal 1970 era inserito nell'ambiente mafioso e fin da quella data militò nel partito della democrazia cristiana. Ricoperse degli incarichi all'interno della sezione della Democrazia Cristiana e sarà chiamato a riferire quanto a sua personale conoscenza sull'appoggio dato da esponenti mafiosi nominativamente indicati all'onorevole Salvo Lima, per la sua carriera politica in occasione della consultazione elettorale, in occasioni di riunioni che si svolgevano presso le segreterie della Democrazia Cristiana, sarà chiamato anche a riferire quanto gli fu detto da Leoluca Bagarella e cioè che i cugini Ignazio e Nino Salvo erano il tramite per i rapporti con l'onorevole Giulio Andreotti, e quanto Leoluca Bagarella gli disse in ordine allo svolgimento di questo processo, delle indagini che riguardavano Giulio Andreotti e cioè a dire che il Senatore Andreotti grazie al suo potere sarebbe riuscito a smontare la credibilità dei collaboratori di giustizia e tutto questo sarebbe ritornato a vantaggio di Cosa Nostra. Questo discorso venne fatto...

PRESIDENTE

Che c'è avvocato, prego.

DIFESA

Signor Presidente, chiedo scusa, l'illustrazione della prova non è che serve a rendere noto al Tribunale il contenuto delle dichiarazioni.

PRESIDENTE

Il contenuto delle dichiarazioni non è consentito.

DIFESA

Mi pare che non sia consentito.

PRESIDENTE

Non è consentito. Solo le circostanze.

P.M.

Se il Tribunale ritiene che... Queste sono le circostanze.

PRESIDENTE

Le circostanze in generale.

DIFESA

Chiedo scusa, che siano cancellate dal verbale di dibattimento l'illustrazione fin qui fatta dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE

Va bene, questo...

P.M.

Se il Tribunale ritiene che sia sufficiente per la rilevanza non abbiamo nessun problema, sarà il Tribunale eventualmente a chiedere che vengano date spiegazioni. Per quanto riguarda il collaboratore di giustizia Filippo Barreca sarà chiamato a dichiarare quanto a sua conoscenza circa il fatto che Stefano Bontate capo della famiglia di Santa Maria di Gesù era capo della massoneria non soltanto in Sicilia ma anche in Calabria. Su questa circostanza e sulla sua rilevanza il Tribunale mi consentirà di tornare in seguito quando affronterò il problema dei rapporti tra il Senatore Giulio Andreotti e la massoneria deviata per economia espositiva. Poi chiediamo che venga ammessa la testimonianza delle seguenti persone: Calderone Pietro, giornalista dell'Espresso e Ficoneri Pierluigi, pure giornalista dell'Espresso.

PRESIDENTE

Il secondo come si chiama?

P.M.

Ficoneri Pierluigi. Tucci Bruno giornalista del Corriere della Sera; Giorgio Forattini, autore di satira politica per "La Repubblica"; Roberto Fabiani giornalista dell'Espresso. Perché queste testimonianze? Il Senatore Andreotti ha sempre affermato di non avere mai conosciuto personalmente i cugini Salvo ed ha anche affermato di non aver avuto notizia...

PRESIDENTE

Non lo sappiamo noi se lo ha affermato o non lo ha affermato.

P.M.

Come si fa a spiegare la rilevanza allora di queste testimonianze.

PRESIDENTE

Lo fa in un'altra forma. noi non lo sappiamo.

VOCE FUORI MICROFONO

DIFESA

Intendono provare i rapporti tra il Senatore Andreotti e...

P.M.

No, non è che si intendono provare, avvocato, i rapporti tra il Senatore Andreotti...

PRESIDENTE

Le cose che il Tribunale non conosce non le desidera conoscere in questa sede dal Pubblico Ministero, quindi le affermazioni dell'imputato per ora non le conosciamo, poi in seguito vedremo.

P.M.

Benissimo, e allora queste prove non sono certamente finalizzate a dimostrare che il Senatore Andreotti conosceva i cugini Salvo. Queste prove sono finalizzate a dimostrare altro e cioè che

i cugini Salvo non erano notabili locali conosciuti esclusivamente nell'ambiente palermitano e siciliano, sicchè di essi chi abitava a Roma poteva non avere notizia e conoscenza. I cugini Salvo avevano una notorietà in campo nazionale. Questa notorietà datava sin dalla seconda metà degli anni '70 e riguardava non specialisti di settore ma tutto il panorama informativo nazionale, tant'è che ad esempio per quanto riguarda i giornalisti Calderone e Ficoneri, nel 1980 pubblicarono sull'Espresso un articolo che riguardava il crac di Caltagirone. Questo articolo parlava di una serie di assegni che erano finiti...

DIFESA

Signor Presidente io non vorrei fare il Pierino ma mi si costringe a fare Pierino.

PRESIDENTE

Deve indicare le circostanze Pubblico Ministero.

P.M.

Se il Tribunale ritiene che questo sia sufficiente per ritenere la pertinenza e la rilevanza, io mi posso anche fermare, ma se il Tribunale ritiene che non sia sufficiente io credo di poterlo spiegare.

PRESIDENTE

Il tema l'ha indicato, sulla notorietà a livello nazionale dei cugini Salvo, questo è il tema.

P.M.

E' sufficiente per comprenderlo? Se è sufficiente per comprenderlo io mi posso fermare qui.

PRESIDENTE

Prego.

P.M.

Molto sinteticamente in questo articolo che riguardava il crac di Caltagirone ed esponenti della corrente andreottiana vi era anche una fotografia di Nino Salvo e parti che riguardavano questo soggetto. E siamo nel 1980. Il giornalista Bruno Tucci sarà chiamato a riferire su un'intervista che fece a Nino Salvo per il Corriere della Sera nel 1982 quasi un'intera pagina e riferirà che l'intervista fu determinata dal fatto che la Regione Siciliana aveva approvato una legge sull'esattoria e che l'interesse del Corriere della Sera non era determinata da questo fatto che sostanzialmente era un fatto locale ma l'interesse del Corriere della Sera fu determinato dal fatto che vi era implicato proprio Salvo che era un personaggio nazionale. Il giornalista Roberto Fabiani sarà chiamato a deporre su un'inchiesta che fu pubblicata sull'Espresso nel 1979 nella quale ampie parti del...

PRESIDENTE

Che pagina è del...

P.M.

Pagina 2.

PRESIDENTE

2, no, pagina due di che cosa Pubblico Ministero. No, io cercavo della vostra lista. Va bene, non la voglio mettere in... Lasci stare, continui.

P.M.

Io ho una parte in cui si selezionano le prove nuove, non sto seguendo la lista. Il giornalista Roberto Fabiani sarà chiamato a riferire su un articolo: "inchiesta sulla mafia in Sicilia" che fu pubblicato sull'Espresso nel 1980 nel quale ampie parti e con fotografie erano dedicate ancora una volta ad Ignazio e Nino Salvo e nell'ambito di questo articolo si parlava dell'enorme potenza dei Salvo in campo politico, facendo riferimento anche a organi informativi della Democrazia Cristiana, organi di stampa, il Popolo. Quindi questo è il concetto, non provare l'esistenza di un rapporto, ma provare la notorietà nazionale di questi soggetti sin dalla seconda metà degli anni '80, quindi non notabili locali la cui conoscibilità era ristretta all'ambito palermitano e siciliano ma personaggi di statura nazionale. Poi vi sono i seguenti

testi: Gaspare Messina, Cesare Scardulla, Michele Vullo, Giuseppe Cambria. Questi testi saranno chiamati a deporre su questo fatto: nel settembre del...

PRESIDENTE

Sono indicati in lista, vero?

P.M.

Sì.

PRESIDENTE

Perchè siccome noi... non ci da... se ci dessero le pagine noi...

DIFESA

Presidente, la lista è in relazione al tema probatorio generale dei rapporti tra l'imputato Giulio Andreotti e i cugini Salvo. Sono inseriti nella pagina...

PRESIDENTE

Grazie, l'avvocato Sbacchi (incomprensibile) subito la mia richiesta. Dunque, pagina 20, benissimo. Continui.

DIFESA

Signor Presidente, se possiamo...

PRESIDENTE

L'abbiamo trovato, basta.

P.M.

E allora saranno chiamati a riferire su questo fatto che nel settembre del 1983 Giuseppe Cambria socio dei Salvo nelle esattorie fu ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Civico di Palermo e che in quella circostanza...

DIFESA

Signor Presidente c'è la solita osservazione.

P.M.

Il fatto qual'è? Non è questo il fatto su cui devono deporre?

PRESIDENTE

Per la circostanza avvocato, noi non la conosciamo, perchè qua Cambria Giuseppe... Pubblico Ministero... Palermo 2/5/96. Quindi è molto oscuro per il Tribunale queste due frasi, per la difesa no, perchè la difesa ha il verbale che ha già letto, il Tribunale no e quindi noi non sappiamo proprio niente su Cambria.

P.M.

Stavo appunto articolando oralmente la circostanza.

PRESIDENTE

Il tema di prova.

P.M.

Il tema di prova è sempre il rapporto tra Andreotti e Salvo.

PRESIDENTE

Sì, la circostanza.

P.M.

La circostanza è che in quella occasione il medico cardiologo che lavorava presso questo reparto e che riferì questa circostanza ai suoi colleghi in quello stesso tempo, ricevette una telefonata da parte dell'Onorevole Andreotti o della sua segreteria per chiedere notizie sulla salute di Giuseppe Cambria.

PRESIDENTE

Questo quindi Vullo sarebbe.

P.M.

Questi sono Vullo, Messina Gaspare, Scardulla Cesare e Cambria Giuseppe. Questo gruppo di testi su questa circostanza.

DIFESA

E anche sulla circostanza che non ricevette nessuna telefonata, visto che...

P.M.

Questa circostanza è della difesa, per noi è nuova.

DIFESA

Ma lo dice uno.

PRESIDENTE

Avvocato.

P.M.

Ma non capisco, non si deve dire cosa dicono i testi e poi la difesa.

DIFESA

No, Presidente, era per completezza. Siccome il tema è duplice: ricevette una telefonata.

PRESIDENTE

Va bene avvocato Sbacchi quando sarà il suo turno poi farà le sue richieste. Per favore non interrompiamo se non per motivi di necessità. Prego.

P.M.

Poi il commissario di Pubblica Sicurezza Domenico Farinacci e il maresciallo della Guardia di Finanza Pulizzotto Antonino in forza alla direzione investigativa antimafia per riferire sulle indagini che sono state svolte circa la partecipazione nell'agosto del 1992 a una crociera sulla nave Eugenio Costa del Senatore Giulio Andreotti con Spedale Vito, cognato di Salvo Maria figlio di Alberto Salvo. Sempre nell'ambito del tema rapporti tra Andreotti e la famiglia Salvo.

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE

Per favore avvocato Ascari. Prego.

P.M.

Ancora brigadiere dei Carabinieri Salvatore Lo Nobile e vice brigadiere Giuseppe Pulvirenti per riferire in ordine a un servizio di osservazione che fu effettuato il 31 maggio del 1984 nelle vie Piazza e Segesta di Palermo e nel corso del quale fu fotografato Antonino Salvo insieme ad altri personaggi. Perché è rilevante, perché Antonino Salvo in quella occasione utilizzò una autovettura che secondo l'accusa corrisponde alla descrizione che Francesco Marino Mannoia fa della autovettura utilizzata dai cugini Salvo quando giunsero insieme a Giulio Andreotti in occasione dell'incontro che si svolse secondo il collaboratore di giustizia nel 1980.

PRESIDENTE

Andiamo avanti.

DIFESA

Comunque questo faceva parte già della vecchia lista, se non vado errato.

PRESIDENTE

Chi?

DIFESA

Questo faceva parte della vecchia lista.

PRESIDENTE

Pulvirenti?

DIFESA

Se non ricordo male.

PRESIDENTE

No, forse Pulizzotto e Farinacci. Comunque andiamo avanti. Va bene, se li vogliono illustrare nuovamente non lo possiamo impedire. Prego.

DIFESA

No, no, ma non era... Era per...

PRESIDENTE

Prego Pubblico Ministero.

DIFESA

Chiedo scusa.

P.M.

E allora Presidente e signori della difesa, alcune osservazioni sulla pertinenza e sulla ammissibilità di testi nuovi che sono stati indicati in lista sotto il tema probatorio generale relativo al sequestro di Aldo Moro e con particolare riferimento alle circostanze attinenti al coinvolgimento di Cosa Nostra e al ruolo svolto nel sequestro... nelle vicende antecedenti, concomitanti e susseguenti al sequestro da parte dell'imputato Giulio Andreotti. La prima testimonianza che si richiede è quella di Giorgio Battistini. I fatti sui quali la testimonianza viene richiesta e che l'accusa reputa pertinenti al tema probatorio sono i seguenti... Li ritiene pertinenti innanzi tutto perchè essi ad avviso dell'accusa forniranno un riscontro estrinseco specifico e particolarmente rilevante delle affermazioni rese dallo stesso Tommaso Buscetta nella precedente fase del dibattimento, sul contesto e sulle motivazioni reali di due omicidi, l'omicidio Pecorelli avvenuto nel 1979 a Roma e l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa avvenuto nel settembre del 1982 a Palermo. Contesto e reali motivazioni, che sono ben diverse da quelle prospettate in precedenti ricostruzioni giudiziarie ma che si riconnettono al fatto della esistenza di parti rilevanti, sia dattiloscritte sia registrate delle dichiarazioni rese all'Onorevole Moro alle Brigate Rosse durante il suo sequestro, parti che esistevano, ripeto, sia manoscritte, sia dattiloscritte che registrate su bobine, parti che contenevano accuse all'Onorevole Andreotti, parte che sono scomparse e in relazione a ciò si riconnettono sia per vari profili ad altri temi probatorio di questo processo, ad esempio i rapporti dell'imputato Andreotti con un esponente... con un anello di cerniera tra Cosa Nostra e il mondo del riciclaggio. Faccio riferimento a Michele Sindona.

PRESIDENTE

Comunque andiamo a Battistini, alle circostanze su cui deve rispondere il signor Battistini Giorgio.

DIFESA

Scusi, Battistini chi è intanto?

PRESIDENTE

E appunto, ancora non lo sappiamo.

P.M.

Battistini, e qui vengo subito ai fatti, per indicare chi è, è un noto e stimato cronista che ha lavorato presso il quotidiano La Stampa e poi per il quotidiano L Repubblica e che ebbe più colloqui durante il sequestro Moro con il generale Galvaligi che allora era uno dei bracci destri del Generale Dalla Chiesa e seguiva direttamente al pari del generale Dalla Chiesa le vicende del sequestro Moro. Quindi preliminarmente bisogna chiarire che Battistini riferirà quando gli ebbe a riferire in più colloqui diretti il generale Galvaligi su queste vicende. Si richiede ovviamente la testimonianza del Battistini e non del Galvaligi perchè purtroppo il generale Galvaligi è stato ucciso dalle Brigate Rosse diversi anni fa. In che cosa consistevano questi fatti che sono strettamente pertinenti al processo? Sinteticamente la prima circostanza è questa, il generale Dalla Chiesa era entrato nel covo di via Montenevoso alcune ore prima che arrivassero i magistrati. Il materiale originale rinvenuto era costituito oltre che da una settantina di cartelle dattiloscritte con errori di battitura, da un nastro registrato e anche da

una videocassetta. Il materiale integrale era stato portato a Roma all'insaputa della magistratura...

DIFESA

Signor Presidente le chiedo scusa, c'è l'osservazione della difesa su questo punto. Le circostanze sono state indicate.

PRESIDENTE

Pubblico Ministero dobbiamo... io non capisco, dobbiamo ripetere quello che già si è detto nelle udienze precedenti?

P.M.

No, questo non si era detto Presidente.

PRESIDENTE

No, dico, non ripetere, nel senso che il Tribunale deve intervenire? Cerchiamo di... per fare un fair play che l'altra volta non c'era.

P.M.

Per sintesi le circostanze attengono e debbo indicarle perchè questo giova anche a comprendere successivamente la rilevanza di altre testimonianze nuove di cui si chiede l'ammissione.

PRESIDENTE

Insomma, sulle dichiarazioni che il generale Galvaligi fece a Battistini Giorgio.

P.M.

Sì, essenzialmente da queste dichiarazioni risulta confermata l'esistenza di parti omesse del memoriale Moro, l'esistenza di bobine registrate ed il fatto che questi materiali sono scomparsi, non sono stati più ritrovati perchè non sono presenti neanche in quella residua parte che è stata rinvenuta 12 anni dopo nel covo di via Montenevoso a Milano nel 1990, altro fatto che c'era stato un incontro personale tra il generale Dalla Chiesa e Andreotti in relazione a questa questione delle parti che sono scomparse, altro fatto che queste parti scomparse contenevano specificamente accuse di Aldo Moro nei confronti del Senatore Andreotti. Ecco perchè a nostro giudizio la testimonianza è rilevante. E altra testimonianza che si riconnette a questo tema, altre testimonianze sono quelle dei giornalisti Eugenio Scalfari, Gianpaolo Panza, i quali potranno confermare non soltanto la ricostruzione dei fatti che verrà prospettata dal teste Battistini ma anche i controlli che sono stati per senso di responsabilità della direzione del quotidiano effettuati direttamente per verificare la fonte e l'esistenza di rapporti diretti con la fonte indicata, cioè con il generale Galvaligi. A questo tema si riferisce anche naturalmente la indicazione come teste del figlio del generale Galvaligi, cioè di Paolo Galvaligi il quale potrà riferire le circostanze utili al processo, attinenti ai rapporti esistenti in quel periodo tra il padre e il generale Dalla Chiesa e potrà anche riferire circostanze interessanti dal punto di vista dell'accusa su certi profili inspiegabili e misteriosi dell'omicidio del generale Galvaligi rivendicato dalle Brigate Rosse. Su questo argomento ancora chiediamo l'ammissione dei testi Demetrio Cogliandro e Paolo Senise. Demetrio Cogliandro è un ufficiale dell'Arma dei carabinieri che in epoca recente ha svolto un'opera di collaborazione personale con il Generale Martini nel periodo in cui quest'ultimo era capo del SISMI. Ammiraglio Martini. Nel periodo in cui quest'ultimo era capo del SISMI, del Servizio Segreto Militare. Nel corso di una perquisizione eseguita... si tratta tutti di atti depositati naturalmente come attività integrativa di indagine, nel corso di una perquisizione eseguita dall'autorità giudiziaria di Roma è stato sequestrato un imponente materiale dattiloscritto e manoscritto contenente informazioni su svariati argomenti, informazioni che il Cogliandro trasmetteva all'ammiraglio Martini per uso del SISMI. Tra queste informazioni ve ne sono alcune che riguardano specificamente il sequestro Moro e ve ne sono alcune che confermano, si parla delle informazioni, non soltanto dell'esistenza di parti omesse del memoriale Moro che sono scomparse e non sono state più ritrovate, ma in particolare l'esistenza di registrazioni, quindi non di documenti dattiloscritti o manoscritti ma di bobine registrate che recavano la riproduzione di dichiarazioni verbali dell'Onorevole Moro alle Brigate Rosse. E qui quindi c'è una connessione con quanto già sarà detto da Battistini. E c'è un'ulteriore connessione con quanto riferirà il teste Incandela del quale già si era chiesta l'ammissione nella fase precedente del dibattimento. Il generale Cogliandro ha anche indicato

la fonte delle sue informazioni. la fonte delle sue informazioni è appunto il teste Paolo Senise di cui chiediamo l'ammissione, il quale teste potrà riferire...

PRESIDENTE

E' un giornalista?

P.M.

E' un giornalista il quale a sua volta ha riferito quali erano le fonti delle sue informazioni. Non voglio entrare in dettaglio ma ha riferito che queste circostanze riguardanti la scomparsa, la soppressione di queste parti rilevanti del memoriale Moro e delle bobine registrate...

PRESIDENTE

Di quale giornale è Senise, mi scusi? Su quale giornale scrive, tanto per avere un'idea.

P.M.

Era un collaboratore del SISMI.

PRESIDENTE

Ah, era un collaboratore del SISMI, ho capito. Va bene.

P.M.

Comunque si tratta di un giornalista professionista in pensione. Il punto qual'è? Noi ne chiediamo l'ammissione, è chiaro che qualsiasi valutazione sui testi spetta al Tribunale nel suo sovrano giudizio, però è un fatto che il teste indica a sua volta delle fonti plurime e in particolare una fra le tante che desidero ricordare, l'ex andreottiano defunto, l'Onorevole Sbardella. A prescindere quindi dalla valutazione del singolo teste debbo dire che queste circostanze si riconnettono strettamente ad altre testimonianze che sono del tutto provenienti da altra fonte e da tutt'altro contesto. Tutte confermano questo punto. Quindi perchè questo fatto delle parti omesse del memoriale Moro attiene al processo per associazione mafiosa nei confronti dell'odierno imputato? Perchè quello che si sarebbe fatto scomparire secondo queste testimonianze sono parti che attenevano non soltanto a...

PRESIDENTE

Poi le sentiremo le testimonianze.

P.M.

Attenevano a legami...

PRESIDENTE

Se li ammetteremo.

P.M.

A legami assai discutibili del Senatore Andreotti con ambienti ricollegabili alla mafia. Questo è l'assunto dell'accusa. Coppetti Marcello e Nobili Umberto sono due persone, il primo è un giornalista professionista il Coppetti, il Nobili è un ufficiale che è stato anche capo del centro SIOS dell'aeronautica della Toscana. Questi testi potranno riferire su una circostanza di interesse diretto per il tema probandum di questo processo, sempre le medesime circostanza, la scomparsa di parti omesse del memoriale Moro che contenevano accuse al Senatore Andreotti e la conoscenza da parte di Licio Gelli di queste vicende, l'esistenza di rapporti tra Licio Gelli e Giulio Andreotti, l'affermazione di Licio Gelli in quel periodo che appunto queste parti erano state fatte scomparire perchè contenevano delle accuse ad Andreotti e che vi era stato un rapporto in questo contesto riguardante anche il Senatore Andreotti e il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quindi in estrema sintesi sono sempre ancora in tutt'altro contesto ed altre fonti, fonti che confermano ancora una volta questa circostanza che per primo voglio qui ricordarlo, quando tutti questi elementi non erano stati ancora acquisiti... immaginati dalle varie autorità giudiziarie precedenti in Italia erano stati detti per la prima volta e pochi gli avevano creduto, da Tommaso Buscetta. Sergio Flamigni. Di Sergio Flamigni si era chiesta nella fase precedente del dibattimento l'ammissione come consulente del Pubblico Ministero. Sulla base di motivazioni formulate dal Tribunale in una ordinanza e per ragioni tecnico-giuridiche questa consulenza non era stata ammessa. Per ragioni puramente formali, procedurali noi ne riproponiamo l'ammissione come tale nella lista e però tenendo conto delle considerazioni, dei rilievi e delle osservazioni di carattere tecnico formulate dal Tribunale nella sua ordinanza, ci

permettiamo di chiederne adesso l'ammissione come teste diretto dell'accusa perchè egli riferisca i fatti non già tutti i contenuti che potevano essere formulati nella relazione di consulenza e che riguardano anche fatti non conosciuti, ma ne chiediamo la citazione come teste perchè riferisce esclusivamente i fatti a sua conoscenza sui comportamenti adottati dal Senatore Giulio Andreotti durante il sequestro Moro, sui documenti redatti durante il sequestro dall'Onorevole Aldo Moro e riguardanti il Senatore Andreotti, sulla esistenza di parti mancanti negli scritti dell'Onorevole Moro rinvenuti nel covo brigatista di via Montenevoso 8 a Milano nelle date del primo ottobre 1978 e del 9 ottobre 1990. Egli riferirà i fatti che conosce personalmente e riferirà fatti che egli ha appreso da altre fonti. Questo è consentito nel dibattimento, salva la possibilità che naturalmente potrà essere esercitata dalla difesa o dal Tribunale di ufficio di richiedere l'eventuale escussione della fonte di riferimento ai sensi dell'articolo 195. Quindi in questa sede noi ne chiediamo l'ammissione come teste diretto con riserva delle nostre future osservazioni in relazione all'articolo 195 del C.P.P. per l'eventuale successiva escussione ove ritenuta necessaria delle fonti di riferimento.

PRESIDENTE

Senta Pubblico Ministero, quindi in linea principale come consulente e in linea subordinata come teste?

P.M.

No, ne chiediamo in linea principale come teste.

PRESIDENTE

In linea principale come teste.

P.M.

In linea subordinata ed è indicato in lista, come consulente esclusivamente per ragioni per così dire di generale cautela processuale e anche in relazione a futuri gradi di giudizio e a possibili futuri mutamenti giurisprudenziali generali.

PRESIDENTE

Per favore i carabinieri vedano di far fare silenzio fuori, perchè c'è molto chiasso che disturba il regolare svolgimento dell'udienza. Prego Pubblico Ministero.

P.M.

In ordine...

PRESIDENTE

La porta deve rimanere aperta. Prego.

P.M.

Uno dei temi di prova dell'accusa derivante da dichiarazioni che saranno rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco riguarda due incontri che secondo quanto riferirà il collaboratore si sarebbero svolti nel '79 e nel 1980 in Sicilia tra l'Onorevole Giulio Andreotti ed esponenti di vertice della mafia. Incontri a cui avrebbero partecipato anche l'Onorevole Lima, i cugini Salvo e l'Onorevole Nicoletti, avente come oggetto il problema del Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Il problema era costituito dal fatto che il Presidente Mattarella con la nuova linea di moralizzazione della linea pubblica che aveva inaugurato colpiva gli interessi dell'organizzazione mafiosa. Quindi un primo incontro prima dell'omicidio e un secondo incontro dopo l'omicidio. Nell'ambito di questo tema chiediamo che venga ammessa la testimonianza delle seguenti persone: Trizzino Maria Grazia, segretaria dell'Onorevole Sergio Mattarella, il fratello, il Macchiazzese moglie vedova del Mattarella; Ennio Pintacuda sul quale ritornerò; Virginio Rognoni; Francesco Cossiga. Cosa dovranno riferire queste persone? Queste persone dovranno deporre su questa circostanza e cioè che nello stesso periodo nel quale Cosa Nostra e gli esponenti politici a cui ho fatto riferimento, si riunivano per discutere il problema Mattarella, proprio nello stesso periodo l'Onorevole Piersanti Mattarella si recò a Roma per avere un incontro riservato con l'allora ministro Virginio Rognoni e che nel corso di questo incontro e su questa circostanza dovranno riferire queste persone a cui poi Mattarella ebbe a raccontarlo, nel corso di questi incontri riferì a Rognoni fatti gravissimi, tant'è che quando... che riguardavano la vita interna del partito ed esponenti del partito della Democrazia Cristiana, tant'è che quando ritornò da quell'incontro disse alla sua segretaria che se gli fosse successo qualche cosa nel senso dell'incolumità personale, questo

qualcosa doveva riconnettersi a questo incontro. In particolare più in dettaglio, Ennio Pintacuda invece dovrà riferire su quanto apprese da Piersanti Mattarella e cioè sulla sorpresa e sull'amarezza di vedersi isolato in quel momento difficile e abbandonato anche dall'Onorevole Rosario Nicoletti. Questa circostanza è per l'accusa rilevante perchè i collaboratori di giustizia riferiranno anche sul ruolo svolto dall'Onorevole Rosario Nicoletti in questa vicenda. Il Senatore Francesco Cossiga riferirà invece su quanto ebbe a dirgli personalmente Piersanti Mattarella circa i pericoli a cui in Sicilia andavano incontro i politici che avevano compreso quali rapporti vi erano tra mafia e settori della politica e lottavano questo tipo di rapporti. Con riferimento al tema probatorio generale riguardante l'omicidio Pecorelli.

PRESIDENTE

Si completava con Immordino e Siracusa questo tema. Che sono pure nuovi: Immordino Marcello e maresciallo Siracusa Luigi. Il tema si completava con questi due nomi.

P.M.

Queste due persone dovranno riferire in ordine alle indagini che furono svolte quando fu individuato nel 1979 il covo in via Pecori Giraldi dove trascorrevano la sua latitanza Leoluca Bagarella, perchè in quell'occasione fu rinvenuto un fogliettino di carta che è tra i documenti di cui chiedo l'ammissione, cui era manoscritto Adriana e numero di telefono. Le indagini che fecero questi ufficiali della Polizia Giudiziaria dimostrarono che quel numero di telefono era intestato ad una villa il cui proprietario era morto e nella quale abitava Rosario Nicoletti. Questo sempre nell'ambito di questo tema di prova perchè appunto il collaboratore Francesco Marino Mannoia riferirà della partecipazione a questo incontro di Nicoletti e del ruolo avuto in questa vicenda.

PRESIDENTE

Va bene, prego.

P.M.

Allora già nella fase precedente del dibattimento l'accusa ha esposto le ragioni per le quali essa ritiene pertinente all'oggetto specifico di questo processo anche un tema probatorio riguardante l'omicidio di Carmine Pecorelli e circostanze specifiche attinenti a quell'omicidio. Quindi per quanto riguarda questo profilo generale l'accusa si richiama integralmente alle considerazioni già svolte nella fase precedente. Mi limiterò quindi ad alcune indicazioni pertinenti all'ammissione dei testi che per la prima volta oggi con la recente lista vengono chiesti come testi diretti dell'accusa. In particolare il generale Roberto Lucci perchè riferisca l'esistenza di suoi rapporti, se vi sono stati, con il Sen Giulio Andreotti e soprattutto riferisca se e quali denunce egli abbia presentato nei confronti del giornalista Mino Pecorelli, indicando eventualmente l'oggetto della controversia e il nome del legale o dei legali che ebbero ad assisterlo. La pertinenza di questa circostanza sta nel fatto che essa costituirebbe, questa testimonianza potrebbe costituire un riscontro specifico di una dichiarazione di un teste, la sorella del defunto Mino Pecorelli. Non voglio qui naturalmente anticipare il contenuto di queste dichiarazioni, però per comprendere la rilevanza di Lucci sui timori che le azioni pregresse della sorella che è già stata chiesta come teste nella fase precedente, secondo le quali nell'ultima fase della sua vita Carmine Pecorelli avrebbe espresso timori per se stesso, derivanti da una ostilità dell'ambiente andreottiano che non sarebbe stata motivata esclusivamente dalla nota vicenda della copertina di OP e della trattativa avvenuta con Evangelisti e con l'intermediazione di Claudio Vitalone, per la soppressione a pagamento di questa copertina. Quindi poichè questa circostanza che verrà riferita dalla sorella del Pecorelli, attiene alla possibilità di moventi relativi all'omicidio del Pecorelli, moventi che ricondurrebbero sempre all'ambiente andreottiano per questo motivo si chiede la testimonianza del generale Lucci. Poi per quanto riguarda il profilo specifico nel contesto dell'omicidio Pecorelli, riguardante gli interessi finanziari e societari riconducibili a Cosa Nostra e ad esponenti del gruppo andreottiano, innanzi tutto l'accusa chiede l'ammissione del teste Giulio Sepe in relazione ad una dichiarazione resa al Pubblico Ministero di Palermo il 23 aprile '96 e regolarmente depositata. Di che si tratta? Giulio Sepe chi è? Giulio Sepe è stato comandante del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Roma. Ebbene, per comprendere la pertinenza e l'importanza di questa testimonianza, bisogna per un attimo fare un passo indietro, è inevitabile farlo, e ricordare brevemente la testimonianza di Mario Sarcinelli della quale già si era chiesta l'ammissione nella fase precedente e si è chiesta nuovamente l'ammissione nella lista recente. Mario Sarcinelli si era opposto allora nella sua qualità di capo

della vigilanza della Banca d'Italia ad una ripetuta serie di pressioni che provenivano dall'ambiente andreottiano, in particolare dal Senatore Andreotti, questa è la tesi dell'accusa, per tramite di Franco Evangelisti, perchè salvasse in qualche modo, perchè collaborasse al salvataggio sia del bancarottiere Sindona sia dei bancarottieri fratelli Caltagirone. Dalla testimonianza di Sarcinelli risulterà che una delle possibili motivazioni, diciamo, una delle possibili motivazioni del clamoroso arreso del capo della Banca d'Italia, Baffi e del capo di vigilanza Sarcinelli, medesimo, da parte del Giudice Istruttore di Roma, Alibrandi, era una motivazione di carattere extraprocessuale, una motivazione di tipo politico, ed allora qui abbiamo il riscontro, perchè? Ecco perchè diventa importante questa testimonianza del colonnello Sepe, perchè quando organi di stampa danno notizia in maniera naturalmente frammentaria e da verificare di tutta una serie di emergenze che erano nel processo istruito da Alibrandi, che riguardavano una imponente, impressionante movimentazione illecita di denaro, connessa al crac Caltagirone, una movimentazione illecita di denaro che coinvolgeva vari esponenti politici, in particolare dell'ambiente andreottiano, allora il comando generale della Guardia di Finanza, presenta al G.I. Alibrandi una richiesta ufficiale volta cortesemente all'acquisizione di questi atti di cui aveva parlato la stampa, per potere procedere ad indagini specifiche e concrete su questi temi. Indagini naturalmente volte ad arricchire il contenuto probatorio di quel medesimo processo che il G.I. Alibrandi stava istruendo. C'erano fra le tante altre cose, in questa ingente movimentazione di denaro vi erano pure degli assegni per rilevante importo, che erano finiti ai cugini Salvo e che denotavano dei rapporti tra i fratelli...

PRESIDENTE

Andiamo alle circostanze.

P.M.

Allora, il teste colonnello della Guardia di Finanza potrà riferire che inspiegabilmente, di fronte ad un offerta di collaborazione di indagine di un organo qualificato come la Guardia di Finanza, questa richiesta venne rigettata dal G.I. il quale non si avvale mai della Guardia di Finanza e nessuno sviluppo ebbero le indagini su questa ingentissima movimentazione illecita di denaro. Questa è la ragione per cui si chiede la citazione del colonnello Sepe. Poi chiediamo l'ammissione come testimone, del prefetto Domenico Sica.

PRESIDENTE

Mi scusi, su Sepe, la rilevanza, ecco, la rilevanza di questa deposizione.

P.M.

Ecco, la deposizione a nostro giudizio è rilevante perchè attiene all'esistenza di rapporti anche attinenti al tema di illecita movimentazione di capitali tra i cugini Salvo, i Caltagirone e tutto l'entourage politico andreottiano e quindi è un ulteriore riscontro della tesi dell'accusa secondo cui il punto dei rapporti...

PRESIDENTE

Ma Sepe, dico, ha fatto indagini su questo?

P.M.

Sepe non le ha potute fare, cioè gli è stato impedito di fare le indagini... cioè è stato impedito non a lui ma al comando generale della Guardia di Finanza, di fare indagini su questa movimentazione illecita di denaro. Il nodo è perchè è stato impedito e che cosa c'era che cosa cominciava ad emergere da questa movimentazione di denaro, i rapporti tra i cugini Salvo, i fratelli Caltagirone, numerosi esponenti dell'entourage andreottiano. Ritorniamo poi pur sempre quindi al tema di fondo, quindi all'esistenza di rapporti di carattere illecito risalenti nel tempo tra i Salvo e l'ambiente andreottiano, rapporti che sono centrali a nostro giudizio per il tema probatorio di questo processo, perchè si riconnettono strettamente al possibile riscontro di numerose affermazioni di collaboranti, riguardanti il possibile coinvolgimento del Senatore Andreotti nell'omicidio Pecorelli e nell'omicidio Dalla Chiesa.

PRESIDENTE

Può andare avanti.

P.M.

Andiamo avanti. Chiediamo l'ammissione come testimone di Domenico Sica, attualmente prefetto della Repubblica, perchè riferisca circostanze che egli ha personalmente accettato sia

nell'espletamento delle sue funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di Roma, sia successivamente nell'espletamento delle sue funzioni di alto commissario per la lotta contro la delinquenza organizzata di tipo mafioso. Le circostanze sono le seguenti i fatti a sua conoscenza accertati in particolare nell'ambito del procedimento penale concernente l'omicidio di Domenico Balducci sull'intreccio di interessi criminali intessuto in Roma tra esponenti di Cosa Nostra, della banda della Magliana dell'eversione di destra e di gruppi politico-affaristici, cioè quell'intreccio che lo stesso Sica ha più volte pubblicamente definito con l'espressione sintetica di agenzia del crimine.

PRESIDENTE

Quindi sono indagini condotte da un Pubblico Ministero.

P.M.:

Esatto, fatti accertati personalmente. Anche i fatti a sua conoscenza diretta eventualmente estranei a queste indagini. In particolare i fatti a sua conoscenza sui collegamenti tra Domenico Balducci, Giuseppe Calò, il finanziere italo-svizzero Florence Ray Ravello, Francesco Pasienza, Flavio Carboni, Roberto Calvi, il generale Raffaele Giudice, Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci, Ernesto Diotallevi, Luigi Falletta. In particolare i fatti a sua conoscenza sulla aggregazione criminale formatasi in Roma intorno agli anni '77...

PRESIDENTE:

Questo è nella qualità di alto commissario, invece quello era nella qualità di sostituto, i primi due punti.

P.M.:

Esattamente. Comunemente nota come...

VOCE FUORI MICROFONO

P.M.:

Prego.

DIFESA:

No, non è un'interruzione, dico, ci fermiamo ora, quelli come li aveva riferito come Pubblico Ministero?

P.M.:

Sì.

PRESIDENTE:

I primi due punti nella qualità di sostituto.

VOCE FUORI MICROFONO

P.M.:

Preciserò alla fine i motivi per cui queste circostanze sono rilevanti per questo processo e la qualità etc. Ripeto che... Quindi fatti a sua conoscenza sulla aggregazione criminale formatesi in Roma intorno agli anni '77, '78, comunemente nota come banda della Magliana ed articolata nei gruppi Trastevere, Testaccio, Magliana, Acilia, Ostia, Tufello, Alberone. C'è un motivo per cui anche questa articolazione e questi fatti concernenti questa articolazione interna sono rilevanti per questo processo. Sui rapporti legati al reinvestimento di denaro sporco tra il gruppo Trastevere Testaccio, facente capo a Danilo Abbruciati e personaggi come Flavio Carboni, Roberto Calvi, Francesco Pasienza, Domenico Balducci, Pippo Calò. Sui rapporti interni al gruppo della Magliana propriamente detto, fra Franco Giuseppucci, Maurizio Abatino, Antonio Mancini, ricordo che Maurizio Abatino e Antonio...

PRESIDENTE:

Sempre come alto commissario o come Pubblico Ministero?

P.M.:

Come alto commissario. Sui rapporti interno al gruppo Acilia Ostia tra Nicolino Seris e i fratelli Vittorio e Giuseppe Carnovale sui rapporti tra il gruppo Tufello Alberone e in particolare Gianfranco Urbani, la famiglia mafiosa di Nitto Santapaola e la cosca di Paolo De Stefano della

'ndrangheta calabrese. Ancora sui rapporti tra Vilfredo Vitalone, Claudio Vitalone e taluno dei personaggi citati nei precedenti punti. Innanzi tutto per chiarire i fatti, naturalmente siccome si chiede il Sica come teste egli è chiamato per riferire i fatti a sua conoscenza, sia perchè li ha conosciuti nell'espletamento di volta in volta delle sue funzioni di Pubblico Ministero di Roma, sia perchè li ha conosciuti nelle sue funzioni di alto commissario e specialmente sotto quest'ultimo profilo si tratta di conoscenze dirette che sono estranee per necessità di cose alla necessità di una formalizzazione documentaria, quindi è un teste che deve riferire su fatti che ha conosciuto personalmente o che ha accertato, salvo il richiamo in questo caso all'applicazione del meccanismo delle fonti di riferimento e dell'articolo 195 del C.P.P. Tutte queste circostanze analiticamente enunciate sono rilevanti perchè in parte attengono strettamente al riscontro positivo a nostro giudizio della attendibilità dei collaboranti della banda della Magliana: Mancini, Moretti ed Abatino, che sono stati già indicati anche nella fase precedente del dibattimento per riferire i fatti a loro conoscenza sull'omicidio Pecorelli e soprattutto sui rapporti tra i vari ambienti criminali della capitale della banda della Magliana e i fratelli Vitalone Vilfredo e Claudio. E' ancora rilevante per le connessioni che il dottor Sica potrà illustrare come teste, tra questi gruppi della Magliana e Cosa Nostra e sotto questo profilo essi potranno costituire un riscontro necessario ed utile ancora una volta della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti della Magliana che ho ricordato. Ed ancora alcune circostanze, quelle che riguardano i particolari collegamenti tra determinati personaggi come Balducci, Calò, Ravello, Pasienza, Carboni, Calvi, Raffaele Giudice e così via, potranno costituire un riscontro sulla esistenza oggettiva di una intima connessione tra interessi finanziari di notevole rilevanza che esistevano tra la banda della Magliana, Cosa Nostra ed ambienti politici appartenenti in buona parte anche all'entourage andreottiano. Perchè questo è rilevante? Perchè si tratta proprio di quegli interessi finanziari verso i quali si era particolarmente appuntata l'attenzione del giornalista Mino Pecorelli il quale si era dato da fare con le sue fonti riservate per indagare su questo aspetto, quindi è un tema che non soltanto attiene direttamente alla esistenza che l'accusa afferma di collegamenti tra Andreotti, il suo ambiente politico e interessi illegali della criminalità organizzata e della Cosa Nostra ma attiene anche specificamente al riscontro dell'attendibilità dei collaboranti della Magliana ed attiene infine ancora al tema delle motivazioni di fondo dell'omicidio del giornalista Pecorelli, quindi si tratta di una testimonianza che potrà fornire un contributo relevantissimo, a giudizio dell'accusa, per la dimostrazione di diversi temi probatori generali tutti, a giudizio dell'accusa di estrema importanza per l'oggetto di questo processo. Di altri testi la pubblica accusa chiede l'ammissione nell'ambito del tema di prova "rapporti tra Giulio Andreotti, Sindona, Gelli, massoneria deviata, Cosa Nostra. Prima di indicare nominativamente i testi vorrei evidenziare la rilevanza di questa testimonianza. Non solo rilevanza tema rapporti tra Cosa Nostra, Michele Sindona, Giulio Andreotti, Licio Gelli e massoneria deviata, non solo rilevanza in ordine a un tema di prova specifico che riguarda quanto riferirà il collaboratore Marino Pulito e di cui ho già detto all'inizio dell'esposizione e cioè il rapporto tra Gelli e Andreotti per l'aggiustamento di un processo che riguardava i fratelli Amodeo ma anche un tema più ampio, perchè vari collaboratori di giustizia riferiranno che Michele Sindona e Licio Gelli, appartenenti alla massoneria erano riciclatori del denaro sporco di Cosa Nostra e in particolare Michele Sindona riciclatore dei soldi delle cosiddette famiglie perdenti, Licio Gelli invece riciclatore del denaro sporco dell'ala vincente dei corleonesi. L'inserimento quindi nel circuito mafioso di questi due personaggi, Michele Sindona e Licio Gelli, illumina di nuovi significati probatori i rapporti che gli stessi secondo l'accusa e secondo fonti di prova avevano e mantennero nel tempo con Giulio Andreotti anche perchè altri testi riferiranno che il Senatore Giulio Andreotti era inserito nella massoneria e in particolare Roberto Fabiani, giornalista dell'Espresso, di cui è stato chiesto l'esame in ordine al tema di prova dei rapporti tra... della notorietà dei cugini Salvo in campo nazionale, sarà chiamato a riferire sui suoi personali rapporti con Licio Gelli, su quanto ebbe a dirgli personalmente in più occasioni Licio Gelli circa i propri rapporti con Giulio Andreotti. Sul fatto che egli vide personalmente Licio Gelli recarsi da Andreotti e sul fatto che mentre stava conducendo un'inchiesta giornalistica sul famoso scandalo dei petroli che coinvolgeva il Generale Raffaele Giudice e in esito al quale Giulio Andreotti fu sottoposto a un'inchiesta per la sua messa in stato di accusa, Gelli gli offrì prima una cifra per corromperlo e per non scrivere quell'inchiesta e poi lo minacciò di morte. Circostanza questa rilevante perchè in questo scandalo dei petroli era coinvolto appunto anche Giulio Andreotti. Piero Egisto Casalone è una persona che collaborava con il Sismi nell'area della Toscana, che conobbe Licio Gelli già durante il periodo bellico, era un comandante partigiano che catturò Licio Gelli. I suoi partigiani volevano uccidere Licio Gelli e lui decise che si trattava di un atto di giustizia sommaria e gli

salvò la vita e per questo motivo mantenne una serie di rapporti nel tempo con Licio Gelli che è di grande confidenza e riferirà sul fatto...

PRESIDENTE:

Casalone Pietro Egidio, 160 del tema di prova, pagina 41 avvocato Sbacchi.

DIFESA:

Mi è sfuggito il nome, scusi.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

E riferirà di avere appreso personalmente che Licio Gelli si recava spessissimo dall'Onorevole Giulio Andreotti insieme al Generale Picchiotti e si trattava di incontri talmente riservati che il generale dei carabinieri Picchiotti era costretto ad attendere fuori dalla stanza l'esito dei colloqui. Umberto Nobili è quel maggiore del servizio segreto dell'aeronautica al quale si è fatto già riferimento e Marcello Coppetti è un giornalista dell'Ansa che pure collaborava col Sismi della Toscana, i quali riferiranno quanto appresero personalmente nel dicembre del 1988 da Licio Gelli in occasione di un incontro che si svolse a Villa Vanda circa i rapporti con Andreotti. Clara Canetti Calvi è la vedova del banchiere Roberto Calvi, il quale sarà chiamata a riferire quanto apprese personalmente dal marito e quanto visse personalmente in ordine all'inserimento in ruoli di vertice di Giulio Andreotti nella loggia massonica P2 ai rapporti che in occasione del crac del Banco Ambrosiano Andreotti mantenne con Licio Gelli. Maria Teresa Cossi sarà chiamata a riferire quanto apprese circa il ruolo dell'Onorevole Giulio Andreotti all'interno della massoneria da persona sia parente ammiraglio, la cui carriera era stata stroncata proprio dal rifiuto di aderire alla massoneria. In ordine allo stesso tema di prova si chiede anche l'ammissione come testi di Massimo Teodori e di Tina Anselmi per riferire quanto hanno appreso personalmente, rispettivamente nella qualità di Presidente della commissione parlamentare sulla P2 e di componente di questa commissione nel corso delle indagini che la commissione svolse, quindi audizione personale e quanto al di fuori del loro ruolo istituzionale ebbero modo di apprendere in ordine ai rapporti tra l'Onorevole Giulio Andreotti ed esponenti della P2 e all'inserimento di Giulio Andreotti nella massoneria. Per quanto riguarda poi, Marco Conato, Piero Amendola, Giuseppe Delussi ed Ercole Nunzi, il Pubblico Ministero si rifà alle stesse argomentazioni che sono state svolte per Sergio Flamigni, e cioè, che vengono, viene richiesta la loro audizione come testi per quanto essi hanno appreso direttamente sui temi di prova che sono stati indicati. Al rigo Molinari invece...

PRESIDENTE:

(incomprensibile) testi.

P.M.:

Esatto.

PRESIDENTE:

Sono i consulenti?

P.M.:

Esatto.

PRESIDENTE:

Allora, Molinari non era consulenti, Molinari?

P.M.:

No. Molinari dovrà riferire circa il ruolo svolto da Francesco Cosentino all'interno della loggia Massonica P2, Francesco Bosco Cosentino era un funzionario parlamentare che veniva indicato da vari collaboratori di giustizia, come uno dei referenti a Roma di Cosa Nostra. Francesco Cosentino sta indicato da Clara Caldi come uno delle persone che occupava un posto di vertice nella P2, insieme Andreotti e (incomprensibile) e Ortolani, Francesco Cosentino è la persona che firmò insieme ad altri la richiesta d'iscrizione alla loggia P2 di Alberto Sensini altra persona di cui l'accusa chiede l'ammissione come teste e che dovrà riferire su un'intervista che egli avrebbe effettuato al senatore Andreotti nel pomeriggio del 20 settembre del 1987, una delle

date nella quale potrebbe collocarsi l'incontro fra Andreotti e Riina che si svolse appunto, in quel periodo. Altro tema 20 del 1987, in particolare maxiprocesso, si chiede che venga ammessa l'esame di Giuseppe Ayala, già pubblico ministero in quel processo, la tesi dell'accusa e che come riferiscono collaboratori di giustizia i referenti politici di Cosa Nostra fecero sapere che non era possibile l'aggiustamento del maxiprocesso in primo grado per la pressione dell'opinione pubblica per l'enorme attenzione nazionale e internazionale che su questo processo gravitava. Tesi quindi, dell'accusa e che Cosa Nostra, come riferiranno collaboratori di giustizia si prefigge di raggiungere l'obiettivo minore, cioè, quello di ottenere la scarcerazione degli imputati detenuti durante il primo grado del dibattimento, non potendo quindi, ottenere l'assoluzione del primo grado, quanto meno la scarcerazione. E quindi, Giuseppe Ayala nella qualità di pubblico ministero, sarà chiamato a riferire sulle vicende che si svolsero nel corso del maxiprocesso tutte finalizzate ad ottenere la scarcerazione degli imputati e in particolare a quanto avvenne, relativamente alla ricusazione del presidente della Corte D'Assise (incomprensibile) Giordano, alla richiesta della lettura integrale degli atti del dibattimento. Il Pubblico Ministero aveva chiesto di poter produrre la registrazione audiovisiva di quelle udienze, il Tribunale ha ritenuto di non poterle ammettere e quindi abbiamo trasformato questo tema di prova da elemento documentale in volte (incomprensibile). Sempre Giuseppe Ayala dovrà riferire su quanto avvenne in occasione dell'attentato al giudice Giovanni Falcone in località Addaura, e la rilevanza di questa circostanza è connessa da quando riferiranno altri testi al Merighi e Ambrosio i quali appresero da Falcone che la sua viva preoccupazione del fatto di avere ricevuto subito dopo quell'attentato una telefonata proprio da Andreotti e che Falcone confidò loro che da quel momento per salvarsi la vita doveva conoscere i suoi nemici. Cardetti Giorgio, Michele ventura ed Enzo Lombardo, nel 1987 erano rispettivamente sindaco di Torino, sindaco di Firenze e sindaco dell'Aquila, noi ne chiediamo l'ammissione proprio per riscontrare questa circostanza che anche consegnato notorio ma riteniamo nostro dovere di indire la sostanza probatoria di elementi quanto più completi possibili che effettivamente, la celebrazione del maxiprocesso fu proceduta da una serie di manifestazioni della società civile tale da determinare su quel processo un peso dell'astensione pubblica che non aveva avuto precedenti sino allora. In particolare, costoro saranno chiamati a riferire in ordine alla manifestazione di 60 sindaci, dei vari città italiane in occasione della celebrazione del maxi processo a Palermo a dimostrare l'attenzione che tutti la società civile dedicava al quel processo, come fosse vero quando venivano collaboratori di giustizia circa il fatto che proprio a causa di questa attenzione, di questa pressione dell'opinione pubblica i referenti politici avevano detto che non era possibile alcun modo intervenire nella fase del primo grado di super aggiustare il processo. Altro tema...

PRESIDENTE:

Ha scodato Calabrò Pubblico Ministero

P.M.:

Scusi, Calabrò, dovrà riferire quanto a sua diretta conoscenza ci...

PRESIDENTE:

(incomprensibile) il giornalista (incomprensibile).

P.M.:

Si era giornalista, circa i rapporti intrattenuti da Claudio Vitalone con Giulio Andreotti ed altri esponenti politici nel periodo in cui Claudio Vitalone svolgeva le funzioni di magistrato alla procura di Roma. Sul tema Servizi di Scorta di Andreotti, si chiede che venga ammessa la testimonianza di Domenico Farinacci commissario della pubblica sicurezza in servizio alla DIA, il quale ha svolto in prima persona e attraverso i suoi collaboratori, le indagini sulle modalità le procedure dei servizi di scorta a cui è stato sotto posto il senatore Giulio Andreotti dalla fine degli anno '70, sino ad oggi, indagini svolte personalmente. Sul tema Incontri di Andreotti con esponenti di Cosa Nostra in particolare, incontro del 1987, si chiede l'ammissione come testi del giornalista Giuseppe Testa, il quale nella giornata del 20 settembre del 1987 chiese ad Andreotti non personalmente, ma tramite una terza persona di rispondere alcune domande scritte, e quindi pubblicò un'intervista che apparentemente sembrava come egli riferirà, sembra fatta di persona Andreotti, ma in realtà era una sceneggiatura perchè si trattava di domande scritte che gli vennero poi restituite con delle risposte nel pomeriggio. Non so se sono stato chiaro? Poi il giornalista Alberto Sensini, il quale sarà chiamato a riferire circa un'intervista che avrebbe fatto nel pomeriggio del 20 settembre del 1987 a Giulio Andreotti, il

giornalista Massimiliano Scafi, il quale sarà chiamato a riferire su un articolo che scrisse il 21 settembre del 1987 sul quotidiano Il Giornale. Di questo articolo lo Scafi, riferiva che alle ore 18 del 20 settembre del 1987 Andreotti aveva ricevuto a Villa Igiea, porta borse e giornalisti amici, circostanza questa per l'accusa rilevante perchè, per motivi che non possiamo spiegare in questa sede, noi riteniamo che quell'intervista del giornalista Alberto Sensini si svolse proprio intono alle ore 18, Pietro Ingrao, il quale partecipò al dibattito che si svolse nel pomeriggio del 20 settembre del 1987, alla festa dell'amicizia, al quale prese parte anche Giulio Andreotti, Neno Martinazzoli....

PRESIDENTE:

(incomprensibile) che cosa (incomprensibile)?

P.M.:

Che Andreotti arrivò in ritardo in occasione di quell'incontro, circostanza questa che proveremo anche in altro modo.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

Nino Martinazzoli il quale partecipò pure al quel dibattito, il quale sarà chiamato a riferire sul fatto che nel pomeriggio del 20 settembre, rimase per quasi tutto il pomeriggio nella hall di Villa Igiea, e in quella occasione non vide nella hall Giulio Andreotti. Sempre Domenico Farinacci, in servizio della DIA, per riferire le indagini personalmente svolte in ordine ai movimenti del sanatore Giulio Andreotti, nella giornata del 20 settembre del 1987. Quindi, arriva alla festa dell'amicizia, trasferimento della festa dell'amicizia l'hotel Villa Igiea, ritorno a Villa Igiea tempi percorsi etc.

PRESIDENTE:

I primi testi erano gli stessi? Dico sempre da 238, a 248?

P.M.:

Dunque, Sensini nuovo, Massimiliano Scafi è nuove, teste a Giuseppe, mi pare...

PRESIDENTE:

Dico, sono gli stessi dell'altra volta?

P.M.:

Si, tranne Sensini e Scafi.

PRESIDENTE:

Si. E (incomprensibile).

P.M.:

E Farinacci Domenico, che nuovo anche. Poi, sul tema interferenze di Cosa Nostra, nelle consultazioni elettorali, in particolare, nelle elezioni del 1987, sul quale non mi soffermerò, perchè è ampiamente noto al Tribunale, chiediamo che venga ammessa la testimonianza di Franco Parut, di Alfonso Vella, Salvatore Nicastro, Alfonso Vella era dirigente della Digos, nel 1987, e svolse indagini sul territorio in esito alle quali si accertò che vi era stato un condizionamento mafioso di quelle elezioni da parte di Cosa Nostra, in alcuni quartieri, ad alta densità mafiosa, Salvatore Nicastro è un agente di polizia della polizia, il quale verificò che in un locale che apparteneva, era nella disponibilità di Filippo Marchese e che era stato sequestrato, all'interno di questo locale nonostante il sequestro, era stato affisso un manifesto del partito socialista italiano, circostanza questa che come riferiranno alcuni collaboratori di giustizia stava ad indicare per l'ubicazione in quel luogo, che si sapeva appartenere a Filippo Marchese, la precisa indicazione da parte di Cosa Nostra di votare per il partito Socialista Italiano nell'elezioni dell'87. Franco Padrut, il quale sarà chiamato a riferire quanto ebbe a constatare personalmente attraverso l'esame di dati elettorali, circa le anomalie dei risultati dell'elezione politica del 1987, in alcuni quartieri di Palermo ad alta densità mafiosa in cui si registrarono percentuali di voto a favore del partito Socialista Italiano e perdite, emorragie di voto della Democrazia Cristiana assolutamente anomale, rispetto a quanto si era verificato il altre zone della Sicilia ed adesso del territorio nazionale. Sul tema Viaggio Aereo di Andreotti in

Sicilia, sempre Domenico Farinacci, in servizio della DIA, per riferire in ordine alle indagini da lui personalmente svolte sui viaggi aerei del senatore Giulio Andreotti in Sicilia, non che Umberto Nobili, maggiore del servizio segreto dell'aeronautica, il quale sarà chiamato a riferire quanto a lui consta personalmente, circa l'organizzazione di voli segreti di cui non arrestata e perchè non ne doveva arrestare, alcuna traccia da parte dei servizi segreti per gli spostamenti di personalità politiche, riferirà quindi, come servizi segreti abbiano organizzato e organizzavano questi voli perchè non restasse alcuna traccia e ciò allo scopo di tutelare la riserva terzi di questi incontri per motivazione di sicurezza, per motivazione di carattere politico. In ordine al tema la Corrente Andreottiana in Sicilia, chiediamo che vengano sentiti come testi Giuseppe Campione già presidente della regione siciliana, il quale riferirà di avere militato nel partito della democrazia cristiana sin dagli anni giovanili, riferirà sul ruolo determinante svolto dai cugini Salvo all'interno del partito della democrazia cristiana e sul ruolo da egli svolto per la caduta del governo regionale presieduto dall'onorevole D'Angelo, in quale riferirà anche sul ruolo di sudditanza dell'onorevole Rosario Nicoletti, rispetto all'onorevole Lima, il quale riferirà sui tentativi dell'onorevole De Mita di ridimensionare il ruolo e il peso dell'onorevole Lima all'interno della democrazia cristiana e riferirà come nell'ambito di questi tentativi del 1984, si tentò di non inserire Lima tra i candidati dell'elezioni europee e per questo motivo, Lima arrivò al punto di minacciare personalmente l'onorevole De Mita....

DIFESA:

Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE:

Prego.

DIFESA:

La difesa vorrebbe richiamare l'attenzione sul Tribunale sul fatto che talvolta negli interventi del P.M. si anticipano alcuni temi, era sufficiente qui, sintetizzare il singolo tema di prova, perchè se ci dice tutto quello che dirà il testimone, anticipiamo e sottraiamo il testimone alla (incomprensibile).

P.M.:

Presidente sono 20 verbali di... 20 pagine di verbale...

PRESIDENTE:

Sul tema generale, va bene, continui.

P.M.:

Niente su 20 pagine, poi, onorevole Sergio Mattarella, per riferire che il fratello Piersanti Mattarella, poco prima di essere ucciso, gli aveva manifestato la volontà di chiedere il commissariamento della segreteria provinciale della democrazia Cristiana di Palermo.

PRESIDENTE:

Le circostanze sono...

P.M.:

Questo è già nella lista, è scritto nella lista.

PRESIDENTE:

E' scritto avvocato, per riferire... Prego.

P.M.:

Adesso la discovery serve anche a questo.

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

In quanto riteneva che l'onorevole Salvo Lima, da lui ritenuto in contatto con ambienti mafiosi, dominasse tale organi, segreteria provinciale DC Palermo, a mezzo di un suo uomo di fiducia Nicola Graffagnini il quale rivestiva la carica di segretario provinciale del partito. Circostanza questa che per l'accusa risponderà quando per esempio ha dichiarato il

collaboratore Gioacchino Pennino, in ordine al ruolo di Nicola Graffagnini. Sergio Mattarella sarà chiamato anche a riferire sulle circostanze politiche che determinarono o gli imposero la candidatura del generale dei carabinieri Umberto Capuzzo nel collegio di termine Imerese. Generale Umberto Capuzzo, è stato indicato fra l'altro dalla difesa, come teste per riferire sul fatto che Andreotti non avrebbe mai quando lui rivestiva la qualifica di comandante generale dell'arma dei carabinieri dato indicazione per ammorbidente la lotta contro la mafia. Sempre, nell'ambito del tema La Corrente Andreottiana in Sicilia, poi vi sono i seguenti testi Paolo Cirino Pomicino, Augello Giacomo, maggiore Arrizzolo maresciallo capo Silvestri, maresciallo capo Alfano Filippo, brigadiere Ancora Giovanni, e ancora (incomprensibile) Alessandro, Mander Mariano, Di Fresco Ernesto, Parisi Michele, Carità Giovanni, Danesi Emo, Fabbri Stellina. Riservandomi andrei in dettaglio tutti questi soggetti sono chiamati a riferire circa la destinazione di una parte della così della maxi tangente Enimont ammontante a 3 miliardi 40 milioni, una parte, cioè, un miliardo e 500 milioni ad esponenti della corrente andreottiana, perchè riteniamo questo fatto, questa circostanza rilevante. Riteniamo rilevante perchè, la tesi dell'accusa e riproponiamo di dimostrare anche attraverso testimonianze dirette, e che in quella che viene chiamata ormai comunemente la prima repubblica, esisteva il fenomeno della partitizzazione delle istruzioni, e cioè, il potere reale, il potere decisionale, risiedeva non già nei luoghi istituzionali ma negli organi direttivi dei partiti politici che formavano la maggioranza. Per questo motivo le correnti di maggioranza all'interno degli organi direttivi questo potere poi si concentrava nelle correnti di maggioranza. Ecco, perchè era estremamente importante, in occasione dei congressi provinciali e regionali, per le correnti acquisire una posizione maggioritaria perchè questo avrebbe poi consentito ai leader delle rispettive correnti di detenere il potere reale che non era soltanto un potere politico, ma era un potere che si ripercuoteva sulla istituzione. La tesi dell'accusa e che la corrente andreottiana in Sicilia, fu determinante per l'ascesa al potere nei vertici istituzionali del senatore Giulio Andreotti, perchè proprio in forza di questo meccanismo, di concentrazione del potere, non delle sedi istituzionali, ma negli organi direttivi dei partiti politici soltanto i leader delle correnti maggioritarie potevano aspirare ad occupare all'interno delle istituzioni ruoli di vertici per un periodo significativo di tempo. Per questo motivo, la vita della corrente e nel caso specifico la vita della corrente andreottiana era una vita che appariva determinante per il potere politico, il potere tout cour, dell'imputati Giulio Andreotti e per questo motivo la corrente funzionava come una struttura unitaria al livello nazionale, sicché non si poteva distinguere tra corrente siciliana, tra corrente campana, corrente torinese, perchè tutte queste correnti facevano parte di un'unica macchina di potere. Una macchina di potere che veniva gestita dal vertice da Giulio Andreotti, e l'accusa si propone di dimostrare che questa tangente di un miliardo e mezzo, derivante dall'Enimont fu utilizzata da Giulio Andreotti per finanziare questa struttura di potere su cui si fondava il suo potere politico e personale, attraverso Paolo Cirino Pomicino, che funzionava da distributore di quote di questa tangente a gli esponenti della corrente andreottiana nelle altre regioni e in particolare, a Salvo Lima, e che da Salvo Lima poi queste somme pervennero ad altri esponenti della corrente andreottiana delle varie province siciliane. Questa vicenda ci consente di ricostruire appunto, l'unitarietà della corrente andreottiana, e di far comprendere, nel meccanismo del finanziamento delle correnti attraverso i soldi della corruzione pubblica, di far comprendere come la vita delle correnti fosse determinante per il potere di Giulio Andreotti e che senza il mantenimento di questo potere all'interno del partito probabilmente la carriera politica di Giulio Andreotti non sarebbe stata quella che è stato.

PRESIDENTE:

Augello la stessa cosa?

P.M.:

Augello è, ricevette una parte di questa tangente, e poi Augello in particolare sarà chiamato a riferire circa l'intestazione a proprio nome di beni che invece... No, di proprietà dell'onorevole Lima.

PRESIDENTE:

Quindi, fino a 364 questo è l'argomento, è vero?

P.M.:

Esatto, signor... Giuseppe Alessi sarà chiamato a riferire su una circostanza cioè, se egli ebbe a dire... 365.

PRESIDENTE:

Si, l'ho trovato.

P.M.:

Se egli disse all'onorevole Andreotti che Lima era un mafioso ma non un delinquente, in quanto la delinquenza era un'altra cosa, è se vero che egli ha affermato che la mafia non ha mai ucciso chi rispetta la legge e che esponenti di forza di polizia magistrati, erano stati uccisi perchè avevano forzato le leggi e per riferire da quali fonti esterni o interni a Cosa Nostra, in quale circostanza egli abbia appreso quanto sopra. Alberto Alessi, invece sarà chiamato a riferire in ordine al contenuto di una deposizione che ha poi confermato quando è stato sentito dal Pubblico Ministero in data 26 novembre 1995 e che egli rese il 2 dicembre del 1970 dinanzi alla commissione parlamentare antimafia, audizione di cui fu richiesta la segretezza e che lo stesso Alessi ha ritenuto di poter desecretare quando è stato sentito dal Pubblico Ministero, questa deposizione è rilevante per l'accusa in quanto Alberto Alessi riferirà la sua esperienza di consigliere comunale per la DC nella Palermo degli anni '60 e '70, e riferirà per sua diretta esperienza personale della paura fisica dei consiglieri comunali della Democrazia Cristiana nei confronti di Lima e di Gioia, riferirà delle minacce che ebbe a subire e riferirà del potere che questi personaggi avevano all'interno della democrazia cristiana grazie alla struttura concretizzata di questo partito. Si chiede poi l'esame di Ombretta Fumagalli Carulli, questa testimonianza è connessa a quella di Antonino Caponnetto, siamo 367, 868.

PRESIDENTE:

Si.

P.M.:

Sono 2 testimonianze connesse, Antonino Caponnetto dovrà riferire in ordine alle telefonate che ebbe a ricevere dall'Ombretta Fumagalli Carulli, in occasione della trattazione da parte del suo ufficio di un procedimento per falsa testimonianza che vedeva imputato il senatore Giulio Andreotti, si tratta del procedimento di falsa testimonianza, che venne instaurato a seguito della deposizione di Giulio Andreotti nel Maxi Processo, circostanze concernenti l'omicidio Della Chiesa. La Ombretta Fumagalli Carulli sarà chiamata a deporre circa la propria organica appartenenza alla corrente andreottiana circostanza questa che secondo l'accusa risulterà anche della testimonianza di Antonino Caponnetto che appunto, dimostrerà l'interesse personale della Fumagalli per questo procedimento Andreotti e circa gli attacchi che ripetutamente ella (incomprensibile) nella propria qualità di pubblicista contro il pool dell'ufficio istruzione di Palermo che fu definito centro di potere e formato da professionisti dell'anti mafia. Circostanza questa rilevante appunto, perchè organica alla corrente andreottiana. E perchè questo episodio dimostra il proprio rapporto personale, proprio interessamento diretto per un circostanza per un fatto di incriminazione di Giulio Andreotti che fu gestito dall'ufficio istruzione di Palermo, in una prima fase. 369, Giorgio Galli, chiediamo che venga ammessa la propria testimonianza per riferire quanto a sua personale conoscenza...

PRESIDENTE:

Giorgio Galli era il consulente?

VOCI FUORI MICROFONO

P.M.:

Circa i rapporti tra l'organizzazione criminale Cosa Nostra ed esponenti del mondo politico tra i quali l'onorevole Salvo Lima, e il senatore Giulio Andreotti non che sull'origine e sulla (incomprensibile) della corrente andreottiana, cioè, in base alla sua frequentazione di congressi nazionali, provinciali e regionali ...

PRESIDENTE:

Che come teste, questa volta ...

VOCI SOVRAPPOSTE

PRESIDENTE:

Principale, come gli altri?

P.M.:

Esattamente.

PRESIDENTE:

Va bene.

P.M.:

L'onorevole Ciriaco De Mita, la circostanza è ampiamente articolata, credo di potere risparmiare l'esposizione, che lo stesso Antonio Spagnolo.

PRESIDENTE:

Si.

P.M.:

(incomprensibile) 870, 871.

PRESIDENTE:

Facciamo, Pubblico Ministero, lei ancora ne avrà per parecchio, è vero? O No? Facciamo una sospensione.

P.M.:

Va bene.

PRESIDENTE:

facciamo una sospensione di 10 minuti.

PAUSA

PRESIDENTE:

Allora, riprendiamo l'udienza. Allora, eravamo arrivati, dove?

P.M.:

Dunque, avevamo parlato dei testi De Mita e Spagnolo, ora, un'altro tema di prova, comportamento ufficiale di Andreotti sul tema della lotta alla mafia. In ordine a questo tema di prova, più generale, il Pubblico Ministero chiede che vengano, vengano ammessi come testi una serie di persone che ora specificherò. Qual'è la rilevanza di questo tema di prova, la rilevanza è la dimostrazione che dal 1990 in poi, una serie di provvedimenti contro la criminalità organizzata, che furono adottati da governi presieduti da Andreotti, l'accusa si propone di dimostrare che furono portati in primo luogo, non per iniziativa, del senatore Andreotti, ma per per iniziativa di altri esponenti politici, in secondo luogo, che furono portati dell'esistenza di una serie di fattori di carattere internazionale politico e sociale, che imponevano dopo la caduta del muro Berlino del 1989 e per una serie di avvenimenti che indicherò un cambio di rotta nell'atteggiamento dei governi nei confronti del problema della criminalità organizzata. In particolare, Calabrò Maria Antonietta, sarà... Caprara Maurizio, Venturi Alfredo, saranno chiamati a riferire quanto allora conoscenze, circa le pressioni da parte del governo tedesco, e in particolare del cancelliere tedesco Helmut Khol, affinché il governo italiano adottasse una seria politica criminale contro la mafia, perchè come ebbe a dire Helmut Khol, nel corso di un'intervento sorto (incomprensibile) l'aprile 1991, non ci sarebbe stato unione europea senza una politica criminale comune e senza che paesi che avevano finanze e deboli e criminalità forti assumessero nel necessarie iniziative di (incomprensibile). In ordine a un'altra circostanza e cioè che sempre Helmut Khol, riferì che in occasione di un (incomprensibile) a Dublino nel maggio, giugno del '90 ebbe a lamentarsi per la mancata (incomprensibile) da parte del governo italiano di misure relative, energiche e adeguate contro la mafia, non che (incomprensibile) che a rivelare l'opposizione di Giulio Andreotti alla richiesta che nei documenti della Cee si facesse spesso riferimento alla mafia. Era quello un periodo nel quale la Germania teneva il dilagare dei capitali mafiosi anche all'interno di quello stato e quindi, pose al governo italiano questa condizione sino quando non per l'unificazione europea in capo economico. Questo è uno dei fatti di carattere internazionale, un'altro fatto Cesare (incomprensibile) anche la grande industria italiana nel 1991, rilevò che la grande industria si trovava in difficoltà perchè alcune regioni del sud erano passate la sovranità di organizzazione criminali e denunciò la mancanza di interventi legislativi contro la criminalità mafiosa. Su questa circostanza chiediamo di sentire Cesare Romiti che espose questa difficoltà economica della grande industria per il dilagare della criminalità organizzata dinanzi alla commissione

parlamentare. Altri fatti, l'incremento in questo periodo del numero degli omicidi riconducibili alla criminalità organizzata, incremento che anche per (incomprensibile) dei fatti determinò un vivo allarme sociale, 1988, 1992, su questa circostanza chiamiamo a deporre il commissario Domenico (incomprensibile) in forza alla DIA per riferire sulle indagini che ha effettuato. Un'altro fatto sociale di grande rilevanza omicidio del giudice Rosario Livatino, Cicala Mario, già presidente alla associazione (incomprensibile) magistrati, Sergio Nari, Armando Spataro per riferire che dopo l'omicidio di (incomprensibile) Agrigento del giudice Rosario Livatino si svolse un'assemblea nazionale dei magistrati ad Agrigento nel corso della quale i magistrati arrivarono al punto di proporre le dimissioni in masse, i magistrati siciliani, per protestare contro l'inerzia del governo e che poi si svolsero a Palermo e a Catania, altre assemblee nazionali, dei magistrati, nel corso delle quali furono approvati all'unanimità documenti con i quali si denunciavano le collusioni fra la mafia e la politica e si elaborò un documento a finale trasmesso al parlamento a gli organi di governo con il quale si sollecitava l'approvazione di una legge per la (incomprensibile) con la propria giustizia, legge che fu approvata, secondo quanto diranno questi testi e risulterà da la'tre testimonianze proprio in esito a questo fatto grave e alle pressioni che venivano fatte anche dalla magistratura. Un'altro testimone nuovo di cui si chiede adesso l'ammissione, è Antony Petrucci, che ha svolto per lungo tempo negli Stati Uniti le funzioni di funzionario della organizzazione anti droga, degli Stati Uniti, l'ufficio al quale permanentemente, è stata delegata la custodia e la sicurezza di Tommaso Buscetta, per designazione dell'organismo federale, Antony Petrucci è stato la persona che per molti anni più di ogni altra, è stato a contatto con Tommaso Buscetta, ora, dalla... Gioca la testimonianza resa in questo dibattito nella fase precedente da Tommaso Buscetta, è emerso che Antony Petrucci è a conoscenza di un fatto molto importante, del fatto cioè, che Buscetta, già in periodo risalente quanto meno al 1985, non prima, non soltanto in una occasione ma più occasioni ebbe a parlare con Petrucci, di diversi temi di interesse investigativo attinenti alla Cosa Nostra siciliana, e alla Cosa Nostra degli Stati Uniti, e in particolare ebbe a parlargli in più occasioni dei rapporti tra mafia e politica e dei rapporti tra Cosa Nostra e il senatore Andreotti. Su questo stesso tema, si era già chiesta, e si era già ottenuta nella prima, fase, l'ammissione della testimonianza, in cui oggi vi insiste, di Ricard Martin che pure è a conoscenza di questo tema per i colloqui che ebbe ad avere con il Buscetta nella sua funzione istituzionale di rappresentate della procura del distretto meridionale di New York nell'istruzione del processo noto come Pizza Connection. La testimonianza di Petrucci, secondo l'accusa non soltanto potrà confermare quanto riferirà Martin, ma aggiungerà dell'altro. E questo fatto per l'accusa è molto importante, perchè l'accusa ritiene di estrema importanza l'audizione di 2 testi i quali debbono tecnicamente riferire circostanze che il teste diretto, cioè, Buscetta, può riferire. Perchè quel che importa è l'epoca storica di queste affermazioni, poichè noi abbiamo sotto il profilo della attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante Buscetta, a nostro giudizio è della massima importanza dimostrare che Buscetta aveva parlato di questi rapporti tra la Cosa Nostra siciliana e il senatore Andreotti, non già per la prima volta 1993, allorquando vengono verbalizzate le sue dichiarazioni dall'autorità giudiziaria palermitana, ma ben prima, a partire dal 1985, in periodo storico in cui queste affermazioni, certamente potevano per lui produrre degli effetti pericolosi, rischiosi e comunque, contro produttori, già che si trattava di un periodo storico in cui la posizione di potere dell'odierno imputato, nel sistema politico italiano internazionale, era di una consistenza, di una forza e di un rilievo ben superiori a quelle che si sono determinate in epoca successiva. Quindi si tratta, non si tratta qui di chiedere a dei testi qualcosa che essi hanno sentito da un teste diretto che può comunque riferirle, ma l'oggetto reale della circostanza che interessa all'accusa è cosa gli disse quando lo disse, in che contesto lo disse, perchè questo è fondamentale per dimostrare per l'ennesima volta l'enorme attendibilità intrinseca del Buscetta e per fugare definitivamente ogni pretestuoso dubbio, che nel nostro caso non ha il ben che minimo fondamento, sulle così dette dichiarazioni a rate, qui non di dichiarazioni a rate si tratta, non di dichiarazioni ad orologeria....

PRESIDENTE:

Va bene, possiamo andare avanti.

P.M.:

Ma di fatti risalenti al 1985. Altro tema di prova, interferenze di Cosa Nostra di Andreotti in procedimenti giudiziari, nel Picchierri Alfonso collaboratori di giustizia, numero 13.

PRESIDENTE:

Come?

P.M.:

Picchierri Alfonso.

PRESIDENTE:

Picchierri.

P.M.:

Picchierri, imputato di reato connesso, nei primi mesi del 1991 i carabinieri collocarono delle microspie in un deposito di carni, che si trova a Borsano, in questo deposito di carni, si riunivano i componenti del gruppo Modeo, aderenti alla Sacra (incomprensibile). Nel corso di quelle conversazioni che furono intercettate, e noi abbiamo chiesto, chiederemo l'acquisizione di queste bobine al Tribunale, questi componenti, del gruppo Modeo, parlarono di un'incontro tra il marino Pulito e Licio Gelli, per l'aggiustamento tramite Giulio Andreotti di un processo. Successivamente, Marino Pulito è diventato un collaboratore di giustizia, ha riferito lo stesso quanto avvenne, Alfonso. (incomprensibile) è un'altra delle persona che appartenevano a questo gruppo, e che partecipò a queste riunioni la cui voce si trova nelle bobine che registrarono queste conversazioni. Divenuto collaboratore di giustizia, riferirà quanto è a sua diretta conoscenza circa questo incontro che avvenne tra Marino Pulito e Licio Gelli e circa l'intervento di Giulio Andreotti per l'aggiustamento di un processi in esito al quale i fratelli Modeo, capi (incomprensibile), erano stati condannati per omicidio.

PRESIDENTE:

Di Chiari, andiamo avanti.

P.M.:

(incomprensibile) rapidissimamente alla conclusione, per quanto riguarda tutte le altre fonti prova già citate nella precedente lista come dicevo, credo che sia più che sufficiente richiamarsi alle osservazioni precedenti, nulla aggiungere, salvo che, il Tribunale dovesse ritenerlo necessario e di questo terremo. Poi in generale, per quanto riguarda le altre categorie giuridiche di fonti di prova, noi chiediamo che la integrale lettura di tutti gli atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento compresi quelli che si sono formati nella fase precedente, cioè, compresi i verbali delle dichiarazioni rese da testimoni e imputato di reato connesso, nella fase che va dalla prima udienza del 26 settembre '95, fino all'ultima udienza del 10 aprile '96...

PRESIDENTE:

Quindi, Pennino, Buscetta, La Barbera ...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Esatto, non che, sia i testi che gli imputati di reato connesso che i collaboranti per quanto riguarda i documenti, anche qui insistiamo formalmente per l'ammissione di tutti i documenti precedentemente indicati, anche soltanto per ragioni di vera cautela processuale e per quanto riguarda questa categoria...

PRESIDENTE:

Sono indicati tutti qua nella lista? Pubblico Ministero.

P.M.:

Si. Vi sono tutti...

PRESIDENTE:

Che alcuni sono stati tolti?

P.M.:

Esatto, infatti...

PRESIDENTE:

Quindi quelli che sono qua?

P.M.:

Quelli che sono riprodotti, insistiamo, molti sono stati tolti su questi nomi insistiamo.

PRESIDENTE:

Appunto.

P.M.:

Si, infatti, è vero che, ci sono dei documenti nuovi che non erano citati nella precedente lista, e che vanno dal numero 231 in poi, dal 231 al 237. Non credo che sia necessaria una illustrazione specifica, perchè ritengo che si tratti di documenti la cui pertinenza al tema probandum del processo si evince dalla loro stessa indicazione, in ogni caso...

PRESIDENTE:

Sono pochi?

P.M.:

Si, sono pochi. In ogni caso si tratta delle agende sequestrate al cugino Salvo, in occasione del loro arresto e di altri documenti che attengono a beni di prova diversi di questo processo. Per quanto riguarda le illustrazioni...

PRESIDENTE:

C'è un'appunto manoscritto, che sarebbe?

P.M.:

E infatti, ecco, c'è qualcosa che va spiegato, per quanto riguarda questo appunto... Allora, per quanto riguarda queste agende risultano dato il numero della presidenza del consiglio, e risulta anche il numero di Gioacchino Pennino, il che costituisce per l'accusa anche un riscontro alla conoscenza tra i 2. Poi si tratta di documenti relativi alle analisi sulle votazioni politiche dell'anno '87 e qui è chiara la rilevanza, poi di un'appunto manoscritto consegnato da Sensini Alberto, in occasione del suo esame testimoniale reso il 26/04/96. Questo appunto è rilevante per l'accusa, perchè, senza poter fare anticipazione, il teste ha riferito che...

PRESIDENTE:

(incomprensibile)?

P.M.:

Si, manoscritto, e firmato poi anche in presenza del P.M., perchè il teste ha riferito di avere ricostruito l'orario della sua intervista sulla base di questa appunto. L'accusa dimostrerà come i dati contenuti in questo appunto siano sbagliati, cioè, perchè indica l'orario dell'intervento di Andreotti nel pomeriggio alla festa dell'amicizia, alle ore 16, e quindi colloca l'intervista intorno alle ore 15, mentre in realtà l'intervento di Andreotti si svolse alle 18, 18 e 30. Se posso, posso anche spiegare meglio...

PRESIDENTE:

No.

P.M.:

Questo è, poi, cartella clinica relativa alla degenza presso la cassa di cura Villa Margherita di Roma, di Salvo Antonino, è in relazione alla deposizione testimoniale del dottore Cavallo, che curò Nino Salvo quando questi era malato di cancro e che apprese da Salvo alcune circostanze circa i rapporti con Andreotti, la dimostrazione e che fu punto, ricoverato presso questa clinica dove questo dottore andò a visitarlo. Poi agenda relativa all'anno 1987, consegnato da Contino Mario, in occasione del suo esame, Contino Mario è un'agente della Digos che il giorno 20 settembre fu assegnato alla scorta allora onorevole Andreotti, e che fu congedato da (incomprensibile). In questa agenda lui scrisse a quel tempo, appunto, che era stato assegnato alla scorta nella data del 20 settembre, lo scrisse perchè era sua abitudine annotare lo straordinario che faceva e dal compito delle ore straordinarie, che fece, sottrasse come risulta in questa agenda, le ore nel corso del quale non prestò servizio perchè fu, appunto, congedato da Andreotti nell'intervallo tra il pranzo e le ore 18. Quindi annotò 10, se non ricordo male, 10 ore di straordinario sottraendo le ore in cui non aveva prestato servizio in questo intervallo orario. Poi, il bigliettino con annotato numero telefono Adriana, 23 33 11, abbiamo spiegato pocanzi...

PRESIDENTE:

Chi chiama?

P.M.:

(incomprensibile) trovava, cosa si trattava e poi rilievi fotografici eseguiti in 31/05/94, si tratta appunto delle fotografie che ritraggono Nino Salvo in quella strada mentre sta salendo a bordo della macchina che corrisponde alla descrizione che ha fatto Francesco Marino Mannoia.

PRESIDENTE:

Va bene, allora loro hanno concluso? O No?

P.M.:

Brevissimamente per quanto riguarda, poi vi è sempre una, per quanto riguarda i così detti atti irripetibili, nella nuova lista, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Tribunale nella precedente ordinanza sull'ammissione della prova, abbiamo distinto 2 categorie, in una prima categoria abbiamo chiesto l'acquisizione e la lettura a norma degli articoli 238 e 512 del codice di procedura penale, dei verbali di dichiarazioni rese da testimoni e o da imputati di reato connesso, divenuti irripetibili a causa del loro decesso. In un'altra sotto categoria, ai sensi di norme diverse, abbiamo chiesto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento a norma degli articoli 431 lettere B C D e 512 del codice di procedura penale, di atti originariamente irripetibili per la natura della loro formazione o perchè assunti in commissione rogatoria all'estero, su questi non mi soffermo, salve le indicazioni o le spiegazioni che il Tribunale dovesse ritenere necessarie. In fine, un attimo, una osservazione sulla questione delle intercettazioni, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dal Tribunale nella sua precedente ordinanza sull'ammissione della prova, noi abbiamo chiesto l'acquisizione delle trascrizioni corredate dai documenti autorizzativi delle intercettazioni di cui si era già parlato nella precedente fase. Ora...

PRESIDENTE:

Ma (incomprensibile) integrato, perchè mi pare...

P.M.:

Si.

PRESIDENTE:

(incomprensibile).

P.M.:

Ora. Una delle intercettazioni era già stata ammessa perchè completa, per un'altra...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Per le intercettazioni provenienti dall'autorità giudiziaria di Lecce, si è provveduto all'acquisizione di quei documenti, si è provveduto all'acquisizione di quei provvedimenti autorizzativi che mancavano il decreto autorizzativo del Gip, questa documentazione è già stata anche depositata e siamo pronti a produrla per integrare sotto questo profilo la documentazione. C'è soltanto...

PRESIDENTE:

Dovete produrla oggi?

P.M.:

Si, e la produciamo adesso, c'è soltanto un problema che riguarda le intercettazioni del caso Ambrosoli noi abbiamo tenendo conto, della prescrizione del Tribunale, abbiamo chiesto ufficialmente alla procura di Milano, di trasmettere copia delle trascrizioni oltre che dei provvedimenti autorizzativi che già c'erano nel processo. Questa nostra richiesta non ha ancora avuto una risposta formale, ma posso find'ora anticipare che sembrerebbe anche perchè si tratta di registrazioni risalenti alla fine degli anni '70, che non siano mai state effettuate delle trascrizioni formali, secondo quei criteri formali che sono stati indicati dal Tribunale, cioè, oltre a trascrizione effettuata dal Gip, se si tratta di nuovo rito, trascrizione effettuata con perizia dal giudice istruttore se si tratta di vecchio di vecchio rito e qui si trattava di vecchio rito. Ora, in attesa di una risposta definitiva ed ufficiale da parte dell'autorità giudiziaria di Milano sul punto, nell'ipotesi in cui effettivamente risultasse che queste trascrizioni formali non sono mai

state compiute, ed essendo per altro impossibile lasciar fuori dal processo questo materiale probatorio che comunque costituito da bobine originali, noi subordinatamente nella lista ove risultasse la mancanza di trascrizione formali, abbiamo chiesto ripeto in via subordinata, l'acquisizione e la trascrizione in questo dibattimento a norma degli articoli 242 comma 2 e 268 comma 7 del codice di procedura penale, delle bobine originali, perchè altrimenti non vi sarebbe altra possibilità di una traduzione rituale in questo processo di una introduzione rituale di un processo di un materiale probatorio che è originale, e del quale esiste la fonte originaria, cioè, proprio la bobina e del quale esistono i decreti autorizzativi. In fine, per quanto riguarda i verbali di prova...

PRESIDENTE:

Sono 43 queste...

P.M.:

Come?

PRESIDENTE:

43?

P.M.:

Dunque, se leggo...

PRESIDENTE:

Sono 43 queste audiocassette?

P.M.:

Si. Sostanzialmente si tratta, in parte di registrazioni effettuate ritualmente dall'autorità al Pubblico Ministero di Milano dopo l'omicidio, ancor prima dell'omicidio Ambrosoli, sulla base di regolari decreti autorizzativi, quindi sotto questo profilo noi abbiamo i provvedimenti autorizzativi e le bobine, qual'è il punto, che pare che le trascrizioni formali del giudice non ci siano state. In questo caso noi possiamo...

PRESIDENTE:

Di tutti?

P.M.:

Esatto, in altra parte sono delle bobine che contengono delle registrazioni fatte privatamente dallo stesso avvocato Ambrosoli sul suo telefono e consegnate all'autorità giudiziaria di Milano, quindi, in questo caso si tratta di registrazioni private, che vengono consegnate all'autorità giudiziaria. Quindi non vi sono né potevano esservi provvedimenti autorizzativi perchè sono state fatte dall'Ambrosoli sulla sua utenza, e in relazione alle quali esiste già, noi siamo in possesso di una trascrizione che è stata fatta soltanto recentemente dalla procura della repubblica di Milano mediante consulenza. Ora, poichè ci rendiamo conto che si intersecano dei profili giuridici complicati, su questo tema, noi chiediamo comunque, l'acquisizione delle bobine cioè, del mezzo di prova originaria, poi se non vi sono le trascrizioni formali del giudice subordinatamente chiediamo trattandosi di provvedimento regolarmente autorizzato che sia disposta la trascrizione dallo stesso Tribunale, da codesto Tribunale. Nell'ipotesi di registrazioni private, chiediamo in prima via subordinata, l'ammissione della trascrizione effettuata dai consulenti tecnici nominati dalla procura di Milano, e ove questo non venisse ritenuto...

PRESIDENTE:

Non l'avete questo?

P.M.:

Le abbiamo, non venisse ritenuto non possibile, chiediamo che anche in questo caso, il Tribunale voglia disporre esso stesso, la trascrizione di queste bobine. Da ultimo, e chiedo scusa ed ho concluso...

PRESIDENTE:

Insomma di questi qua, che trascrizioni avete? perchè noi dobbiamo valutare i risultati.

P.M.:

Esattamente, noi abbiamo già le trascrizioni integrali però risultanti da una consulenza tecnica...

PRESIDENTE:

Va bene, però l'avete?

P.M.:

Disposta dal Pubblico Ministero di Milano. Non abbiamo le trascrizioni di allora, cioè, le trascrizioni fatte nel processo originario perchè non sono mai state fatte.

PRESIDENTE:

Non ha importanza, perchè noi dobbiamo di produrre queste, noi dobbiamo stabilire a norma dell'articolo 270 se sono indispensabili ai fini del processo. E quindi, noi prima dobbiamo leggere e vedere.

P.M.:

Certo.

PRESIDENTE:

Perciò dico, queste trascrizioni li dovete produrle.

P.M.:

Esattamente.

PRESIDENTE:

Quelle che avete.

P.M.:

Quindi, adesso produrremo tutti i provvedimenti autorizzativi anche quelli che mancavano, e le trascrizioni effettuate mediante consulenza tecnica dal P.M. di Milano. Da ultimo, per quanto riguarda i verbali di prova di altri procedimenti abbiamo indicato nella lista più recente ulteriori verbali di prova che sono tra dal dibattimento, dal processo dibattimentale riguardante l'omicidio dell'onorevole Lima, si tratta essenzialmente di deposizioni di ufficiali di polizia giudiziaria di riscontro dell'attendibilità dei collaboratori Mutolo, Drago, Marchese, Buscetta, Messina, e quindi di testimonianze che sono certamente pertinenti a questo processo perchè anche qui l'accusa ha l'onore di dimostrare l'attendibilità di questi collaboranti. E poi vi sono delle testimonianze estratte dal processo, dal dibattimento concernente l'omicidio di Ignazio Salvo che pure riguardano il tema probandum...

PRESIDENTE:

Questi sono indicati, scusi Pubblico Ministero anche come testi questi?

P.M.:

No.

PRESIDENTE:

(incomprensibile) soltanto.

P.M.:

No, questi qua si chiede soltanto l'acquisizione di questi verbali. Per quanto riguarda poi il processo dibattimentale riguardante l'omicidio di Ignazio Salvo, chiediamo l'acquisizione come verbali di prova di altro procedimento degli esami di (incomprensibile) del capitano Minicucci, del collaborante Mario Santo Di Matteo, di La Barbera Michelangelo e Di Maggio Baldassarre, in particolare, un cenno merita la pertinenza della rilevanza della testimonianza dibattimentale già resa da Baldassarre Di Maggio nel processo contro Agrigento Giuseppe più 62, perchè già in quella sede il Di Maggio ha ricostruito in maniera analitica l'origine della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria ed un profilo particolarmente interessante per questo processo e della sua attendibilità. Cioè, i suoi rapporti con il generale dei carabinieri Delfino, che fu il primo ufficiale dell'arma con il quale egli ebbe dei contatti. Siccome già sappiamo che questo è un tema che interessa molto anche la difesa, chiediamo questo... E' un verbale che sarà senza dubbio utile all'arricchimento del materiale probatorio di questo processo.

PRESIDENTE:

Va bene, hanno concluso, allora la difesa? Chiedete l'esame dell'imputato, mi pare, si poi in conclusione c'è?

P.M.:

Si, anche già...

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.:

Abbiamo chiesto anche (incomprensibile)

PRESIDENTE:

Va bene, già indicato. E allora, la difesa, prego?

VOCI FUORI MICROFONO

DIFESA:

Signor Presidente, noi chiederemo di potere meditare su tutte queste cose, intervenire domani...

PRESIDENTE:

Si, ma io su questo è ovvio che sulle richieste del Pubblico Ministero, non vi invito a parlare ora. Io volevo che voi anche sinteticamente, illustraste le vostre richieste. Le vostre richieste, cioè, quelle contenute nella vostra lista.

DIFESA:

L'avvocato Sbacchi, che dovrebbe fare questo, è in questo momento occupato altrove, io le mie richieste per quanto riguarda i teste potrei farle io, per quanto riguardano i documenti dovrebbe farle Sbacchi. Io prego la cortesia del Tribunale onde consentire una trattazione unitaria di farle domani mattina. Le nostre richieste signor Presidente sono molto brevi.

PRESIDENTE:

Va bene. Allora a questo punto il Presidente rinvia il processo all'udienza di domani, 16 maggio 1996 ore 9 e 30, l'udienza è tolta.